COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

139.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità *(Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato)* (5036) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* .. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 26

Bortolani Franco (gruppo DC) 16, 25

Cederna Antonio (gruppo sinistra indipendente) 9

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI) 8, 9, 10 15, 16, 17, 26

D'Angelo Guido (gruppo DC), *Relatore* 6, 7 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29

PAG.

Donati Anna (gruppo verde) 26

Galli Giancarlo (gruppo DC) 10, 21, 26

Mazza Dino (gruppo PSI) 20

Mundo Antonio (gruppo PSI) 17, 19

Paganelli Ettore, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 6, 8 10, 15, 21, 28

Principe Sandro (gruppo PSI) 20, 27

Rocelli Gian Franco (gruppo DC)) 27

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) ... 19 25, 28

Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Proposta di legge Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge quadro sulle aree protette *(Approvata, in un testo unificato, dalla VIII Commissione*

PAG.

permanente della Camera e modificata dal Senato con l'abbinamento delle proposte di legge senatori Cascia ed altri; Cascia ed altri; Rosati ed altri; Gualtieri ed altri; Boato ed altri; Coviello ed altri; Innamorato ed altri; Coviello ed altri; Cutrera ed altri; Manieri ed altri; Filetti e La Russa; Petrara ed altri) (833-1377-1784-1964-2212-2925-3308-3798-4305-5061-5095-B-255-485-510-796-809-818-889-1008-1647-1666-2440-2549) 29

Botta Giuseppe, *Presidente* 29, 49, 61, 68, 81

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 49, 61, 68, 81, 83

Caveri Luciano (gruppo misto) 49, 82

Ceruti Gianluigi (gruppo verde) 81

Ciliberti Franco (gruppo DC), *Relatore* 49 61, 68, 83

D'Addario Amedeo (gruppo PSI) 83

PAG.

Manfredo Manfredi (gruppo DC) 80, 81, 83

Rocelli Gian Franco (gruppo DC) 83

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 84

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 84

ALLEGATI (Dichiarazioni di voto finali):

Cederna Antonio (gruppo sinistra indipendente) 87

Cicerone Francesco (gruppo comunista-PDS) 87

Ciliberti Franco (gruppo DC) 87

De Carolis Stelio (gruppo repubblicano) 88

Grosso Gloria (gruppo PSDI) 87

Tancredi Antonio (gruppo DC) 89

La seduta comincia alle 15,15.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (Approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato) (5036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri; Cutrera ed altri; Malagodi ed altri; Mancini ed altri; Boato: « Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità », già approvati, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1990.

Ricordo che, nel corso delle precedenti sedute, avevamo accantonato gli articoli 3, 4, 5, 11, 12, 13 e 22. nonché gli articoli aggiuntivi 16.01 e 20.01.

Nella seduta di oggi, pertanto, riprendiamo la discussione dall'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

(Indice convenzionale di edificabilità).

1. Nelle zone edificabili di cui all'articolo 1, comma 2, a ciascuna area è attribuito un indice convenzionale di edificabilità.

2. L'indice convenzionale è determinato in misura di 1 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nel centro edificato di cui all'articolo 1 comma 2, e di 0,5 metro cubo per metro, quadrato per le aree esterne al centro edificato di cui la medesimo articolo 1, comma 2 ultima parte.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti, senza tener conto dell'eventuale riordino di cui all'articolo 20 della legge 8 giuguo 1990, n. 142, gli indici convenzionali di edificabilità sono determinati nella misura di 1,5 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nel centro edificato di cui all'articolo 1, comma 2, e di 0,8 metro cubo per metro quadrato per le aree esterne al centro edificato di cui al medesimo articolo 1, comma 2 ultima parte.

4. Per la determinazione dei parametri di cui agli articoli 4 e 5 è assunta un'altezza virtuale di metri 3 per ogni superficie di calpestio.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Indice convenzionale di edificabilità).

1. Le regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni soggetti all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. I comuni individuati ai sensi del precedente comma sono tenuti entro i

successivi quattro mesi alla redazione o alla revisione del proprio programma pluriennale di attuazione come previsto all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

3. I comuni attribuiscono, in maniera unica per tutte le aree pubbliche e private, edificate e non, soggette a trasformazione urbanistica in quanto inserite nel piano pluriennale d'attuazione di cui al precedente comma, ovvero per aree omogenee relative sempre alle aree inserite nel piano pluriennale d'attuazione, un indice convenzionale di edificabilità; tale indice è espresso nel rapporto tra i metri cubi edificabili ed i metri quadrati di superficie dell'area di proprietà.

4. L'indice convenzionale di edificabilità è determinato dai comuni, quale elemento centrale della relazione finanziaria che è parte integrante del piano pluriennale d'attuazione, sulla base di un calcolo basato sulle necessità finanziarie previste per l'acquisizione e l'urbanizzazione degli immobili necessari per la realizzazione di parte pubblica degli interventi previsti dallo stesso piano.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione dei finanziamenti previsti dalla presente legge nonché di ogni altro contributo previsto a favore degli enti locali dalla vigente normativa in materia di edilizia abitativa ed infrastrutturale ».

3. 14.

Scalia, Donati.

All'articolo 3, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'indice convenzionale è determinato in misura di:

a) 0,5 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nelle zone omogenee A) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

b) 0,3 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nelle zone omogenne B) ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del ministro dei lavori pubblici;

c) 0,1 metro cubo per metro quadrato per le restanti aree definite come edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. All'interno delle aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è data facoltà alle regioni, dopo l'istituzione delle aree stesse, di aumentare uniformemente o parzialmente per sottozone gli indici convenzionali di edificabilità sino ad una misura massima di 1 metro cubi per metro quadrato, di 0,3 metro cubo per metro quadrato e di 0,5 metro cubo per metro quadrato rispettivamente per le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3.

L'indice è attribuito anche alle aree del demanio comunale destinate a sede viaria, serapre che esse non siano state asservite alla già intervenuta edificazione in base a regolari titoli, nonché a quelle del demanio regionale e statale.

3. 15.

Donati, Scalia.

All'articolo 3, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'indice convenzionale è determinato in misura di:

a) 1 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nelle zone omogenee A) ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

b) 0,7 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nelle zone omogenne B) ai sensi dell'articolo. 2 del predetto decreto del Ministro dei lavori pubblici;

c) 0,2 metro cubo per metro quadrato per le restanti aree definite come edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. All'interno delle aree metropolitane di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è data facoltà alle regioni, dopo l'istituzione delle aree stesse, di aumentare uniformemente o parzialmente per sottozone gli indici convenzionali di edificabilità sino ad una misura massima di 2 metro cubi per metro quadrato, di 1,2 metro cubo per metro quadrato e di 0,5 metro cubo per metro quadrato rispettivamente per le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3.

L'indice è attribuito anche alle aree del demanio comunale destinate a sede viaria, sempre che esse non siano state asservite alla già intervenuta edificazione in base a regolari titoli, nonché a quelle del demanio regionale e statale.

3. 16.

Donati, Scalia.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'indice convenzionale è determinato in misura di un metro cubo per metro quadro nelle aree comprese nel centro edificato di cui all'articolo 1, comma secondo, classificato come zona A ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2. 4, 1968 e comunque come centri storici; 0,6 metro cubo metro quadro nelle restanti aree comprese nel centro edificato; 0,3 mc/mq nelle aree ricadenti nel centro abitato.

Ai soli fini dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 5, alle aree esterne al centro abitato di cui all'articolo 1, comma secondo, viene attribuito un indice convenzionale di edificabilità di 0,10 mc/mq e per le aree che saranno oggetto di previsioni insediative viene attribuito un indice convenzionale di 0,05 mc/mq.

3. 7.

Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio, Boselli.

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole di 0,5 metro cubo *con le seguenti* di 0,3 metro cubo.

3. 1.

Cerutti.

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole esterne al centro edificato *con le seguenti* ricadenti nel centro abitato.

3. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, sopprimere il comma 3.

3. 8.

Sapio, Boselli, Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole di 0,8 metro cubo *con le seguenti* di 0,5 metro cubo.

3. 3.

Cerutti.

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole esterne al centro edificato *con le seguenti* ricadenti nel centro abitato.

3. 4.

Il Relatore.

All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere le parole Gli indici convenzionali sono da riferirsi alla superficie fondiaria.

3. 10.

Bulleri, Boselli, Bonfatti Paini, Sapio.

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole un'altezza virtuale di metri 3 per ogni superficie di calpestio *con le seguenti* la superficie di calpestio con un'altezza virtuale comunque di metri 3.

3. 6.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole da assunta *fino al termine del periodo con le seguenti* la superficie di calpestio con un'altezza virtuale di metri 3,60.

3. 11.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli, Sapio.

All'articolo 3, comma 3, aggiungere il seguente periodo:

L'indice convenzionale di cui ai commi 2 e 3 si intende esteso a tutte le aree ricadenti nelle perimetrazioni previste, dalla presente legge, ivi comprese le aree del demanio comunale destinate a sede viaria.

3..5.

Cerutti.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Signor presidente, vorrei ricordare ai colleghi che, dalle lunghe discussioni fatte sia presso la Commissione plenaria sia nell'ambito del Comitato ristretto, sono emersi orientamenti diretti a modificare il testo base oggi in esame.

Come molti colleghi hanno sostenuto, ed in particolare l'onorevole Bonfatti Paini nel corso della seduta di ieri, alcune di queste norme non possono essere considerate in modo separato, ma soltanto in un contesto unitario. Ad esempio, gli indici convenzionali di edificabilità (indicati nell'articolo 3, comma 2) non possono essere modificati prescindendo dalle determinazioni che adotteremo in relazione agli articoli immediatamente successivi. Mi riferisco, in modo particolare, alle città con più di 200 mila abitanti ed alla percentuale di variazione dell'incidenza del valore dell'area su quello convenzionale, nonché alla proposta, che è emersa dalle nostre discussioni e che ho formalizzato con la presentazione dell'emendamento 3.100, tesa a stabilire una percentuale minima ed una massima per l'indennità. La fissazione di questi limiti ha lo scopo di evitare che le modifiche agli indici di edificabilità possano determinare dei valori di picco, vale a dire indennità o troppo alte o troppo basse.

Pertanto, la Commissione dovrebbe discutere in modo unitario questa soluzione. Sulla base delle indicazioni emerse, mi permetterò di suggerire una soluzione globale, avvertendo che non si tratta di una mia proposta personale, ma come un punto di incontro fra i diversi orientamenti. È su di esso che la Commissione dovrà pronunciarsi. Da parte mia, potrò segnalare degli indici assieme ad altre proposte, ma se queste ultime non verranno accolte, anche le mie indicazioni verranno meno, proprio perché il tutto deve esser valutato in un contesto unitario. Spero di essere stato chiaro.

Di conseguenza, questa proposta globale potrebbe vedere da una parte una modificazione degli indici nel senso di soddisfare un'esigenza di diversità di valori fra i centri storici e quelle parti dei centri edificati esterne ai centri storici. Una impostazione di questo tipo, oltre a corrispondere ad una richiesta avanzata da alcuni colleghi, si avvicinerebbe maggiormente alla proposta del Senato che aveva fissato un indice per il centro storico ed uno inferiore per le zone di completamento.

Nello stesso tempo si può eliminare la maggiorazione dell'indice per città più popolose. In altri termini, potrebbe essere soppresso il comma 3 dell'articolo 3 (in questo senso va anche un emendamento presentato dalla collega Bonfatti Paini), in correlazione con l'altra mia proposta di fissare dei limiti minimi e massimi nella determinazione delle indennità per non correre il rischio di trovarci di fronte ad indennità troppo basse.

Pregherei, infine, di accogliere l'altro mio emendamento che prevede l'elevazione della percentuale dal 10 al 50 per cento, allo scopo di consentire l'adeguamento alla realtà dei valori del territorio.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Scalia e Donati 3.14, 3.15, e 3.16.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Donati 3.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati e Scalia 3.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Donati e Scalia 3.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bonfatti Paini ed altri 3.7.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. La prima parte di questo emendamento potrebbe essere accolta, sia pure con una diversa formulazione, nel senso di distinguere il centro storico dal centro edificato, mantenendo l'indice 1 per il centro storico, 0,7 per la restante parte del centro edificato e 0,3 per le parti esterne al centro edificato ma ricadenti nel centro abitato.

La seconda parte dell'emendamento, invece, non può essere accolta poiché, tra l'altro, comporterebbe un aumento dell'indennità di esproprio.

Nell'invitare i presentatori a ritirare l'emendamento 3,7, preannuncio la presentazione di un emendamento volto a recepirne la prima parte.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente, vorrei solo sottolineare un aspetto in merito alla seconda parte dell'emendamento 3.7, considerato che la prima parte risulterà assorbita dall'emendamento che presenterà il relatore. In particolare vorrei far notare che per le aree esterne al centro abitato, per le quali il contributo, in caso di espropriazione, dovrebbe essere corrisposto sulla base del vecchio sistema, quello delle aree agricole per intenderci, si pone un problema particolare. Non sempre, infatti, le aree esterne al centro abitato sono per la destinazione di piano aree agricole. A mio avviso tale aspetto non è stato preso in considerazione e sarei grata al relatore se chiarisse come e dove ritiene di risolvere la questione.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Per le aree esterne, in ogni caso, è previsto il contributo minimo del 2 per cento; pertanto se introducessimo la seconda parte dell'emendamento 3.7 creeremmo una disarmonia ingiustificata e verrebbe meno la filosofia che ispira la legge. Non possiamo, infatti, fissare un indice di edificabilità per una zona dichiarata non edificabile perché ciò contrasterebbe con l'articolo 1.

MARISA BONFATTI PAINI. A seguito di tale precisazione, accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'indice convenzionale è determinato in misura di 0,7 metro cubo per metro quadrato per le aree comprese nel centro edificato di cui all'articolo 1, comma 2, e di 0,3 metro cubo per metro quadrato per le aree ricadenti nel centro abitato, di cui al medesimo articolo 1, comma 2, ultima parte. Per le zone classificate dagli strumenti urbanistici vigenti, come centri storici o zone A ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, l'indice convenzionale è determinato in misura di un metro cubo per metro quadrato.

3. 100.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.100.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.100, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti del relatore 3.2 e Cerutti 3.1.

Passiamo all'emendamento Sapio ed altri 3.8.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapio ed altri 3.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti del relatore 3.4 e Cerutti 3.3.

Passiamo all'emendamento Bulleri ed altri 3.10.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bulleri ed altri 3.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 3.6.

MARISA BONFATTI PAINI. Per quanto riguarda l'emendamento 3.6, prendo atto del parere espresso dal relatore ma insisterei nel mantenerlo poiché l'altezza virtuale che viene indicata nell'articolo mi sembra assolutamente inadeguata. Ho già avuto occasione di accennare a questo argomento: l'altezza virtuale di tre metri non è adeguata né agli edifici residenziali (i quali normalmente hanno una altezza netta inferiore rispetto ad edifici destinati ad un uso diverso) né ai fabbricati per uso commerciale o attività produttiva. In secondo luogo, questa altezza virtuale viene applicata alle superfici di calpestio e non a quelle lorde: a maggior ragione, questo indice, che è assai importante per la determinazione dell'indennità di espropriazione, non appare corrispondente alla realtà che abbiamo normalmente di fronte, sia che si tratti di edifici residenziali o di uso diverso.

GIUSEPPE CERUTTI. L'emendamento predisposto dai colleghi Bonfatti Paini, Bulleri ed altri non risolve il problema che è, a mio avviso, molto serio. Sono del parere che sia giusto evidenziare che la superficie deve avere un'altezza virtuale di tre metri, con esclusione delle attività produttive o commerciali. Quindi, è meglio considerare i due metri e settanta come altezza minima, più lo spessore dei solai e dei pavimenti (con i quali si arriva facilmente ai tre metri), differenziando le attività produttive e commerciali dalla residenza vera e propria.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Vorrei osservare che ci troviamo di fonte ad un indice virtuale diretto proprio a non penalizzare l'edilizia che presenta altezze maggiori. Il fatto di portare tale altezza a tre metri e sessanta significa ridurre ancora l'indennità di esproprio. Queste sono le ragioni per cui parlavo di un complesso coordinato di modifiche. Infatti, si tratta di elementi che servono soltanto ai fini della determinazione del *quantum* dell'indennità di esproprio. Quindi, il richiamo alla realtà della situazione mi appare non pertinente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Bonfatti Paini 3.11 è, pertanto, precluso.

Passiamo all'emendamento Cerutti 3.5.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Invito il collega Cerutti a ritirare questo emendamento poiché, in occasione dell'approvazione dell'articolo 1, aggiungemmo la parola « tutte » proprio per specificare che anche le aree comunali vengono considerate edificabili se ricadono nel centro abitato.

GIUSEPPE CERUTTI. Ritiro il mio emendamento 3.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

ANTONIO CEDERNA. Dichiaro il mio voto contrario a questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Valore convenzionale dell'edificabilità e incidenza del valore dell'area).

1. Il valore convenzionale dell'edificabilità è calcolato tenendo conto per ogni sottozona del valore medio degli edifici rilevabile sul mercato con i creiteri dell'estimo urbano.

2. Le sottozone coincidono con i fogli di mappa o con gruppi omogenei di essi individuati dalla Commissione di cui al successivo comma; nel caso in cui la Commissione riscontri una disomogeneità all'interno del foglio di mappa, la stessa procede alla suddivizione del fogfio in ulteriori sottozone.

3. La commissione provinciale di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione di tre esperti di estimo urbano e del settore immobiliare designati dalla regione e scelti da una rosa di tre nominativi proposti alla regione medesima dagli ordini professionali provinciali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri.

4. La Commissione di cui al comma precedente provvede alla determinazione del valore convenzionale dell'edificabilità per comuni e sottozone espresso in lire per metro cubo di edificabilità come definita dall'articolo 3 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed aggiorna annualmente il suddetto valore convenzionale dell'edificazione. Le determinazioni della Commissione sono pubblicate nell'albo comunale.

5. Per ciascuna sottozona e per gruppi omogenei di sottozone la commissione di cui al comma 3 stabilisce l'incidenza del valore dell'area sul valore convenzionale di edificazione entro un limite variabile fra lo 0,10 e lo 0,50 per cento.

6. Se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione di cui al comma 3 non è stata ancora integrata provvederà alla sua integrazione con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici.

7. Ai fini dei precedenti commi 4 e 5 la Commissione è integrata dal sindaco dal comune rispettivamente interessato o da un suo delegato. È abrogato il comma 8 dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolco 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole successivo comma *aggiungere* il numero 3.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: le sottozone rispecchiano la zonizzazione del territorio disposta dagli strumenti urbanistici.

4. 6.

Galli.

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole Regione e scelti *sostituire la parola* da *con la seguente* tra.

4. 2.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole lo 0,10 e lo 0,50 per cento *con le seguenti* il 2 ed il 25 per cento.

4. 7.

Sapio, Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole e lo 0,50 per cento *con le seguenti* e lo 0,30 per cento.

4. 3.

Cerutti.

All'articolo 4, comma 6, dopo la parola ancora *aggiungere le seguenti* costituita o;

inoltre, dopo le parole alla sua *aggiungere le seguenti* costituzione o.

4. 5.

Il Relatore.

All'articolo 4, sesto comma, sostituire le parole ancora integrata *con le seguenti* ancora costituita o integrata e le parole alla sua integrazione *con le seguenti* alla sua costituzione o integrazione.

4. 9.

Bortolani.

All'articolo 4, sopprimere il comma 7.

4. 4.

Il Relatore.

All'articolo 4, al comma 7, sostituire le parole È abrogato *con le seguenti* Come previsto dal.

4. 8.

Il Relatore.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Vorrei pregare il collega Galli di ritirare il suo emendamento 4.6, poiché esso è in contrasto con l'impostazione che abbiamo voluto dare alla legge.

Lo stesso vale per l'emendamento Sapio ed altri 4.7, per le ragioni delle quali abbiamo già discusso in numerose occasioni. Prego anche il collega Cerutti di ritirare il suo emendamento 4.3, mentre l'emendamento Bortolani 4.9 può considerarsi assorbito da un precedente emendamento del relatore già approvato.

Ho presentato due emendamenti, il 4.4 e il 4.8 che non sono compatibili tra di loro: pertanto, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il primo emendamento è diretto a sopprimere il comma 7 che non fa altro che ripetere una legge vigente. Qualora non si volesse accogliere l'emendamento 4.4, il 4.8 migliora il testo dell'articolo 4 dal punto di vista letterale.

Ovviamente, sono favorevole a tutti gli emendamenti che recano la mia firma.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

GIANCARLO GALLI. Ritiro il mio emendamento 4.6.

MARISA BONFATTI PAINI. Anche noi, signor presidente, accogliamo l'invito del relatore a ritirare il nostro emendamento 4.7, in considerazione del fatto che è stato soppresso il comma 3 dell'articolo 3, che conteneva il riferimento alle città con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.

GIUSEPPE CERUTTI. Anch'io ritiro il mio emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Bortolani 4.9.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 4.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, precedentemente accantonato, di cui per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 5.

(Contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria).

1. La maggiore utilizzazione edificatoria, conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, rispetto all'indice convenzionale di edificabilità di cui all'articolo 3, è soggetta al pagamento di un contributo, denominato « contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria ».

2. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria sostituisce la parte di contributo afferente al costo di costruzione di sui agli articoli 3 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora l'utilizzazione edificatoria di un'area, conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti, sia inferiore all'indice convenzionale di edificabilità di cui all'articolo 3, continua ad applicarsi il regime contributivo di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Il valore della maggiore utilizzazione edificatoria oggetto del contributo è pari al valore convenzionale dell'edificazione calcolato ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, moltiplicato per il volume utile delle opere oggetto della concessione edilizia eccedente l'indice convenzionale di dificabilità, di cui all'articolo 3.

4. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è pari al 50 per cento del valore risultante dal prodotto di cui al comma precedente moltiplicato per il coefficiente d'incidenza dell'area determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 5. In ogni caso il contributo di cui al presente articolo sommato al contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1917, n. 10 non può superare il dieci per cento del valore convenzionale dell'edificazione, stabilito ai sensi del precedente articolo 4, commi 1 e 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 150 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il contributo di cui al presente articolo in ogni caso non può essere inferiore al contributo calcolato ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

6. Il contributo è corrisposto nella misura del 40 per cento all'atto del rilascio della concessione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la rimanente somma entro 60 giorni dall'ultimazione dell'opera.

7. Qualora le opere oggetto della concessione edilizia siano finalizzate al mutamento di destinazione d'uso dell'edificio, trova applicazione quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria non è dovuto: per gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primocomma lettere *a)*, *b)*, *c)*, nonché quelli di cui alla lettera *d)* nei limiti della superficie utile di calpestio preesistente; per gli interventi di nuova costruzione in sito derivanti dalla denominazione di fabbricati preesistenti, nei limiti della superficie utile di calpestio dei fabbricati preesistenti; per interventi di cui al primo comma, lettera *e)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e sempre nei detti limiti di superficie, qualora non comportino la totale

demolizione e ricostruzione organizzativa e funzionale degli stessi: per gli interventi di attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 ed in attuazione delle localizzazioni di cui agli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelli convenzio, nati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; per gli interventi nelle aree destinate ad usi agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti. Restano fermi i casi di concessione gratuita, di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente Tale contributo non può comunque essere inferiore al 4 per cento del valore convenzionale dell'edificazione.

5. 18.

Bulleri, Boselli, Sapio, Bonfatti Paini.

All'articolo 5, comma 2, prima delle parole inferiore all'indice *aggiungere le parole* uguale o.

5. 1.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole Continua ad applicarsi il regime contributivo di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10 *con le parole* Il contributo di cui sopra è dovuto nella misura del 2 per cento del valore convenzionale dell'edificazione, stabilito dal precedente articolo 4, commi 1 e 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

5. 2.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole Continua ad applicarsi il regime contributivo di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10 *con le parole* Il contributo di cui sopra è dovuto nella misura dell'1,5 per cento del valore convenzionale dell'edificazione.

5. 3.

Cerutti.

All'articolo 5, comma 3, tra la parola eccedente *e la parola* indice *inserire le seguenti* il volume derivante dall'applicazione dell'.

5. 4.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole 10 per cento *con le parole* 15 per cento.

5. 16.

Sapio, Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

5. 5.

Cerutti.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

5. 17.

Sapio, Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 5, comma 5, sostituire le parole calcolato ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 *con le parole* minimo del 2 per cento del valore di cui al precedente comma.

5. 6.

Il Relatore.

All'articolo 5, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. Nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti consentito dai documenti urbanistici del comune, il contributo sulla maggiore uti-

lizzazione edificatoria è commisurato al prodotto della differenza dei valori convenzionali delle rispettive destinazioni d'uso per il volume di cui viene mutata la destinazione.

8. Il contributo non è dovuto nei casi in cui il valore dell'indennità di espropriazione è superiore o uguale al valore convenzionale dell'area: nei casi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che non vi sia cambiamento di destinazione d'uso; nel caso di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualòra si tratti di interventi inseriti in piani di recupero e sempre che non vi sia cambiamento di destianzioné d'uso; nei casi di cui all'articolo 9, primo cornraa, lettera *a)* – compreso il caso in cui il beneficiario sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è successive modificazioni e integrazioni – *f)* e *g)* della legge 28 gennaio 1977, n. 10; per gli interventi in attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed in attuazione delle localizzazioni di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

9. Il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è ridotto del 50 per cento per gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ove non rientranti nell'ambito di applicabilità del comma 7 del presente articolo.

10. Per gli interventi convenzionati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457; per gli interventi nell'ambito di insediamenti produttivi e turistici d'iniziativa pubblica e per le nuove costruzioni derivanti dalla demolizione di fabbricati preesistenti, il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria è ridotto del 30 per cento.

5. 7.

Cerutti.

All'articolo 5, comma 8, dopo le parole lettere *a)*, *b)* e *c)* *aggiungere le seguenti* il contributo sulla maggiore utilizzazione edifiatoria è ridotto rispettivamente del 60 per cento per gli interventi di cui all'articolo 31 lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, nei limiti della superficie utile di calpestio preesistente e senza modifiche di destinazione d'uso; del 10 per cento negli altri casi.

5. 28.

Sapio, Boselli, Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 5, comma 8, sopprimere dalla parola nonché *fino a* ricostruzione organizzativa e funzionale degli stessi.

5. 19.

Sapio, Bonfatti Paini, Bulleri.

All'articolo 5, comma 8, sopprimere le parole per interventi di cui al primo comma, lettera *e)*, dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1978, n. 457, e sempre nei detti limiti di superfice degli stessi.

5. 8.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 8, sostituire le parola da nonché quelli convenzionati *fino a* strumenti urbanistici vigenti *con le parole* nonché per le opere di soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, con le modalità ed alle condizioni, di cui all'articolo 9, commi 2 a 5, della legge 25 marzo 1982, n. 9.

5. 9.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 8, aggiungere di seguito le seguenti parole tra i quali deve essere ricompreso anche il caso in cui il beneficiario sia coltivatore, diretto ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 1590, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. 29.

Bortolani, Pellizzari.

All'articolo 5, comma 8, tredicesima riga, sostituire dalle parole per interventi *fino alle parole* funzionale agli stessi *con le seguenti* Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, il contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria di cui al precedente quarto comma è ridotto del 30 per cento.

5. 20.

Il Relatore.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente, desidero intervenire complessivamente sull'articolo 5.

A proposito del contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria non ritengo sufficiente, almeno in relazione agli emendamenti presentati dal relatore, la definizione di una soglia minima per il contributo pari al 2 per cento del valore convenzionale dell'edificazione solamente per gli interventi realizzati in aree il cui indice di piano regolatore sia inferiore a quello convenzionale. A mio avviso, deve essere comunque stabilita una soglia mi-contributo, che non dovrebbe essere inferiore a quello attualmente in vigore, rivalutato. In effetti i contributi odierni sono molto bassi, non tanto perché a suo tempo la legge li fissò a tale livello, ma perché non è mai stato aggiornato – comunque non in modo adeguato – il costo base sul quale calcolarli. Pertanto, se operiamo una rivalutazione reale del costo base, che mi pare sia fissato in 250 mila lire al metro quadro (ma oggi non si costruisce con meno di 1 milione al metro quadro), e prendiamo come elemento di riferimento tale costo, quindi l'aggiornamento che sarebbe necessario al limite fissato per legge, il contributo da applicarsi con la nuova legge non potrà essere inferiore – ripeto – a quello calcolato sulla base della vecchia normativa, sia pure sui costi rivalutati. Per questi motivi, anche sulla base di una serie di calcoli che abbiamo effettuato, riteniamo che il contributo non possa scendere al di sotto del 4 per cento, da calcolarsi comunque non sul costo di costruzione, ma sul valore convenzionale, così come è fissato dal provvedimento che stiamo discutendo.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Signor presidente, vorrei far notare ai colleghi che già il fatto di fissare soglie minime e massime comporta deroghe alla filosofia della legge. Pertanto, si tratta di accettare o meno il principio che esiste una potenzialità edificatoria connaturale ai suoli, nei limiti dell'indice convenzionale. Poiché l'onorevole Bonfatti, nella precedente seduta, ha affermato – sia pure a malincuore – di accettare questo principio base della legge, non possiamo derogare oltre misura ad esso. Ribadisco che l'aver stabilito un limite minimo ha già comportato una deroga a questa logica, dal momento che se si portassero correttamente a conclusione i principi sin qui affermati, non si dovrebbe far pagare nulla ; del resto il minimo del 2 per cento è già molto più del massimo che oggi si dovrebbe pagare. Infatti, per esempio su un valore di mercato di 4 milioni e mezzo (valore medio tra i 10 milioni della zona centrale e i 2 milioni di quelle periferiche) per una stanza di 20 metri quadrati si pagherebbe 1 milione 800 mila lire solamente per la concessione edilizia, laddove applicandosi fino in fondo i princìpi previsti al di sotto del limite convenzionale, non si dovrebbe pagare nulla. In sostanza ritengo che raddoppiare quel limite comporterebbe una incoerenza normativa rispetto alla quale sono francamente contrario.

MARISA BONFATTI PAINI. Vorrei sottolineare che quanto affermato dal relatore è esatto solo in parte in quanto nel provvedimento che stiamo esaminando il contributo sulla maggiore edificazione si paga ridotto al 50 per cento.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. È vero che il contributo si paga ridotto al 50 per cento, ma quando si stabilisce che il minimo è il 2 per cento del valore si deve comunque corrispondere una certa quota, perché al di sotto del minimo – cioè 90 mila lire – non si può andare.

Nel raccomandare l'approvazione dei miei emendamenti 5.1 e 5.2 e 5,4 esprimo parere contrario sull'emendamento Bulleri ed altri 5.18. Invito altresì l'onorevole Cerutti a ritirare il suo emendamento 5.3 ed esprimo parere contrario sull'emendamento Sapio ed altri 5.16.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 5.1 e 5.2 e 5.4e concordo con il relatore in merito agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bulleri ed altri 5.18, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.2, accettato dal Governo.
(È approvato).

GIUSEPPE CERUTTI. Accolgo l'invito del relatore a ritirare il mio emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.4, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sapio ed altri 5.16, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Per quanto riguarda l'emendamento 5.5, il relatore ha invitato l'onorevole Cerutti a ritirarlo.

GIUSEPPE CERUTTI. Accolgo l'invito del relatore e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapio ed altri 5.17, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.6, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 5.7, per il quale il relatore ha invitato l'onorevole Cerutti a ritirarlo.

GIUSEPPE CERUTTI. Il relatore ha già accettato una serie di indicazioni che avevamo proposto; pertanto ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapio ed altri 5.28, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sapio ed altri 5.19, non accettato dal relatore né da Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.8, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 5.9.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente, vorrei comprendere la *ratio* di questo emendamento, cioè per quale motivo la prima casa deve essere esentata dal pagamento del contributo, indipendentemente dalla caratteristiche dell'immobile.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ho presentato questo emendamento per venire incontro alle istanze avanzate dai colleghi del gruppo comunista-PDS e da altri nel senso di ridurre la fascia delle esenzioni e di aumentare le risorse del comune.

Nel testo approvato dal Senato si esentavano tutti gli interventi convenzionati, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977, con i quali vengono fissati canoni e prezzi di locazione. Per coloro i quali costruiscono per uso proprio una norma del genere non avrebbe senso, poiché costoro non affitteranno né venderanno l'immobile. Di conseguenza questa formula che riguarda la prima

casa vuole essere più restrittiva, limitando i casi dell'esenzione. In altre parole si vuole confermare quell'esenzione che venne introdotta dalla cosiddetta legge Nicolazzi n. 94 del 1982.

Naturalmente, se i colleghi vorranno eliminare questa possibilità, da parte mia non verranno frapposti ostacoli.

MARISA BONFATTI PAINI. Vorrei chiedere al relatore come possa essere applicabile questa norma. Infatti, essa lo sarà abbastanza semplicemente nel caso di colui il quale costruisce per se stesso, mentre lo stesso non vale per chi acquista l'immobile da un'impresa, anche se si tratta della prima casa. Come è possibile, in questo caso, la gratuità dell'intervento ?

GIUSEPPE CERUTTI. Anche noi chiediamo al relatore di ritirare questo emendamento, poiché consideriamo questa norma di difficile applicazione.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. D'accordo, signor presidente, ritiro il mio emendamento 5.9.

PRESIDENTE. Colgo questa occasione per chiedere se viene rispettata la condizione posta dalla V Commissione bilancio al comma 8 dell'articolo 5.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Questo comma dell'articolo 5 si riferisce agli interventi di recupero, poiché non può applicarsi a tutti gli interventi cui fa riferimento questo stesso articolo. Pertanto, ribadisco che possiamo tranquillamente ritirare l'emendamento 5.9, anche per non correre il rischio di non rispettare la condizione posta dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bortolani ed altri 5.29.

FRANCO BORTOLANI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 5.20.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi che questo emendamento è stato richiesto per uniformare gli interventi di ristrutturazione urbanisticaa quanto previsto dal Senato, riportando l'esenzione nei limiti della superficie di calpestio preesistenti.

MARISA BONFATTI PAINI. Vorrei che il relatore fosse così cortese da chiarirci meglio questo aspetto del provvedimento, per capire meglio cosa accade nei casi degli interventi previsti dall'articolo 31 della legge n. 457 del 1978.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Il testo base che abbiamo davanti esonera gli interventi di recupero. Tra l'altro, gli indici fissati per il centro storico sono tesi a favorire gli interventi in questo tipo di zone, mentre gli interventi di manutenzione e di restauro, nonché quelli di ristrutturazione nei limiti della superficie di calpestio preesistente sono esentati.

Nel caso di ristrutturazione urbanistica, comprendente eventuale demolizione e ricostruzione anche non in sito, si ripristina la norma del Senato che prevede uno sconto del 30 per cento rispetto al normale contributo che si paga al cento per cento.

In questa fase voteremo soltanto questo emendamento relativo alla riduzione al 30 per cento; se esso non verrà accolto rimarrà il testo che prevede l'esenzione per la ristrutturazione urbanistica nei limiti della superficie di calpestio. Ne consegue che il mancato accoglimento di questa proposta di emendamento produrrebbe un aumento dell'esenzione.

MARISA BONFATTI PAINI. Ringraziamo il relatore per la sua cortese spiegazione e per la sua chiarezza. Tuttavia, siamo assolutamente insoddisfatti.

Siamo d'accordo sulla necessità di riconfermare le esenzioni previste per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché per gli interventi di restauro. Attualmente gli interventi di restauro esenti sono quelli relativi alle destinazioni residenziali, per cui – rispetto

alla situazione vigente – noi provochiamo una perdita per i comuni, poiché, in questo modo, i restauri per le destinazioni terziarie sarebbero esenti. È un aspetto da mettere in rilievo e che non ci trova particolarmente soddisfatti.

Non siamo nemmeno d'accordo sul fatto che la ristrutturazione edilizia – sia pure nei limiti di superficie che sono stati indicati – debba essere completamente gratuita. Riteniamo, infatti, che gli interventi di ristrutturazione debbano essere incentivati; a tale proposito avevamo presentato un emendamento che prevedeva una riduzione del contributo.

Inoltre, mi pare che anche per quanto riguarda la ristrutturazione si stia ipotizzando la gratuità per tutti gli interventi, indipendentemente dalla destinazione d'uso, e su questo non possiamo assolutamente concordare.

L'ultimo punto che desidero sottolineare concerne la ristrutturazione urbanistica. A nostro avviso si tratta sostanzialmente di un intervento di demolizione e ricostruzione che viene sempre effettuato in zone particolarmente pregiate del centro storico per sostituire, è vero, edifici fatiscenti con altri più adatti dal punto di vista igienico, ma che molto spesso comporta operazioni a grandissima rendita proprio perché realizzate, lo ripeto, in zone particolarmente pregiate della città e con destinazioni particolarmente appetibili. Pertanto riteniamo che l'ipotesi di esentare completamente, o comunque di stabilire riduzioni per interventi di questo tipo, non vada assolutamente nell'ottica di garantire ai comuni un introito adeguato, oltre a non incentivare gli interventi sull'esistente.

GIUSEPPE CERUTTI. Signor presidente, vorrei ricordare ai colleghi che si dichiarano contrari a questo emendamento che nel dibattito che si è sviluppato, a fronte dei tre casi di recupero, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, la Commissione si espresse in modo da articolare in termini diversi il processo edificatorio, innanzitutto per quanto riguarda l'esenzione totale. In secondo luogo, dobbiamo considerare che esiste un titolo di proprietà; non possiamo ignorare il fatto che il cittadino proprietario dell'immobile con una determinata superficie abbia un diritto acquisito sull'immobile stesso. A tale proposito abbiamo posto la condizione di una tassa qualora il proprietario, nel rispetto della superficie di sua proprietà, ne voglia modificare la destinazione d'uso. Infatti, poichè in tal caso non si tratta più di un diritto acquisito da parte del cittadino, riteniamo giusto far pagare questa variazione.

L'altro aspetto, più complesso, è legato alla ristrutturazione urbanistica. La proprietà esiste in determinate superfici, in una struttura di fabbricato magari di tipo diverso, comunque esiste come proprietà reale per chi vuole intervenire in una ristrutturazione urbanistica totale. Al riguardo si è pensato ad uno sconto del 30 per cento – non potendo ovviamente consentire una agevolazione superiore – proprio per differenziare il caso di un'area praticamente senza volumetria e di un fabbricato che viene letteralmente demolito e ricostruito seguendo le indicazioni del piano esecutivo del comune, pertanto nel rispetto di determinate opere.

Avevamo quasi imposto al relatore questo emendamento, accolto con la riduzione del 30 per cento, che non deve essere inteso come un favore per chi interviene, ma si basa sulla constatazione che in qualità di legislatori non possiamo ignorare l'esistenza di un immobile. Credo che anche i colleghi del gruppo comunista-PDS possano accogliere questo emendamento che modifica l'esenzione del testo base approvato, quindi è migliorativo, e ci consente di allinearci alla volontà legislativa del Senato.

ANTONIO MUNDO. Mi pare che già il comma 8 dell'articolo 5 preveda che gli interventi di cui al primo comma, lettera *e)* dell'articolo 31 della legge n. 457 siano esenti dal versamento del contributo di cui si parla.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. L'onorevole Mundo ha ragione, in effetti mi accorgo ora che l'emendamento contiene un errore materiale che sarà corretto in sede di coordinamento perché quel comma non è aggiuntivo bensì sostitutivo.

Comunque, vorrei ribadire alla collega Bonfatti che non deve mai dimenticare la filosofia che è alla base di questo provvedimento; mi rendo conto che essa può non essere condivisibile al cento per cento, tuttavia non possiamo tralasciarla del tutto. Pertanto, quando si interviene su un edificio esistente per ristrutturarlo, in coerenza con la legge, non si dovrebbe pagare nulla perché non si utilizza una nuova facoltà edificatoria.

MARISA BONFATTI PAINI. Indipendentemente dalla destinazione d'uso ?

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Per la destinazione d'uso trovammo un'intesa che è riportata nel comma 7 di questo articolo in cui si stabilisce che in caso di mutamento di destinazione d'uso, si applica il vecchio sistema perché il modo di commisurare il contributo prescinde dalla destinazione d'uso, quindi non è possibile calcolare la differenza. Ecco perché – ripeto – al fine di rendere oneroso anche il cambio di destinazione d'uso il comma 7 prevede che il contributo debba essere pagato in base al vecchio sistema. Ritengo, quindi, che nei limiti della superficie di calpestio preesistente non si debba pagare nulla; se in sede di ristrutturazione si aumenta anche di un metro quadrato la superficie, si pagherà per quella parte. Ci sembrava questa una soluzione equilibrata, diretta a favorire anche gli interventi di recupero.

Si pone, inoltre, un problema che mi è stato sottoposto dagli uffici e che trasmetto alla Commissione, quello cioè dell'adeguamento al parere espresso dalla Commissione bilancio. La V Commissione ha posto la condizione di limitare le agevolazioni ai casi che rientrano nell'articolo 31 e a quelli che riguardano le zone agricole. A tale proposito, ritengo che gli interventi che il Senato ha introdotto non rientrino in questo articolo. Essi sono interventi di attuazione dei piani di zona e dei piani per insediamenti produttivi e dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971.

Ritengo altresì che possa restare l'ultima parte che riguarda le aree agricole, nonché l'ultimo periodo che conferma i casi di concessione gratuita (previsti dalla legge n. 10 del 1977), poiché a me pare che la Commissione bilancio avesse inteso impedire maggiori agevolazioni rispetto alla situazione prevista dalla legge n. 10, senza peraltro cancellare i casi di concessione gratuita.

Di conseguenza, se vogliamo essere rigorosi osservanti della prescrizione della Commissione bilancio, dovremmo anche eliminare l'inciso (ed in questo senso propongo un emendamento) che va dalle parole « per gli interventi di attuazione dei piani di zona » fino alle parole « articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ». In questo modo rispettiamo le condizioni poste alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pertanto il relatore ha formalizzato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 8, riga 19, sopprimere le parole da per gli interventi di attuazione *fino a* legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5. 40.

Il Relatore.

MARISA BONFATTI PAINI. Prendo atto del parere della Commissione bilancio nel senso di limitare i casi di esenzione, favorendo per quanto è possibile gli interventi sull'esistente. In questo modo, tuttavia, si tolgono delle agevolazioni ad una parte di edilizia che ha finalità sociali ben precise, pur riguardando nuove costruzioni. Mi pare, infatti, che i piani di zona per l'edilizia economica e popolare abbiano una finalità sociale inconfutabile; lo stesso vale per tutta l'edilizia convenzionata, basata sugli articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977.

Le convenzioni vengono stipulate per incentivare la locazione degli immobili e per calmierare i prezzi di vendita. Di fronte a dei sacrifici oggettivi che vengono chiesti a quegli operatori che accettando di convenzionare, non credo che si possano allegramente togliere tali agevolazioni. Si tratta, tra l'altro, di agevolazioni che vengono previste con finalità sociali specifiche: ebbene, se al soddisfacimento di questi bisogni non partecipa anche l'operatore privato, tali bisogni si riverseranno unicamente sulla finanza pubblica.

È per queste ragioni che invito i colleghi a riconsiderare questo punto.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Da parte mia ritengo che l'accoglimento dell'invito dell'onorevole Bonfatti Paini significherebbe rinviare questo provvedimento alla Commissione bilancio, procrastinandone l'approvazione di molto tempo. Inoltre, questi interventi potranno ugualmente giovarsi delle agevolazioni previste dalla legge n. 10. Ecco perché la nostra proposta tendeva a mantenere le agevolazioni previste dalla suddetta legge, soddisfacendo nel contempo le condizioni poste dalla Commissione bilancio e recuperando le agevolazioni che la legge n. 10 prevede per l'edilizia convenzionata.

MARISA BONFATTI PAINI. Qui, onorevole relatore, si parla dell'articolo 9 che prevede agevolazioni diverse rispetto ai piani di zona. Tuttavia, mi riservo di controllare.

FRANCESCO SAPIO. L'articolo 9 riguarda la concessione gratuita.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Comunque, gli articoli 7 ed 8 della legge n. 10 non vengono abrogati: noi facciamo questo riferimento perché essi sono coerenti con la norma che prevede l'esenzione. Gli articoli 7 ed 8 prevedono una esenzione parziale.

MARISA BONFATTI PAINI. Tuttavia non ricordo in quale punto la legge n. 10 prevede questo tipo di agevolazioni.

ANTONIO MUNDO. Personalmente ritengo che queste agevolazioni non andrebbero previste in questo testo che riguarda il regime dei suoli, poiché si deve fare riferimento a quelle già previste dalla legislazione vigente, vale a dire dalla legge n. 47 del 1985 e dalla n. 10 del 1977. Non capisco perché si debbano specificare cose già indicate in leggi che restano in vigore anche dopo l'approvazione di questa normativa.

Questo comma 8 dovrebbe essere stralciato dal testo.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Abbiamo voluto inserire questo articolo, onorevole Mundo, perché questa legge riguarda l'introduzione del contributo per la concessione edilizia. Si tratta di uno dei pilastri fondamentali della legge.

Nel momento in cui introduciamo questo nuovo contributo, ci pare opportuno che determinati interventi di recupero debbano essere esonerati da questo maggiore onere.

ANTONIO MUNDO. Così come è congegnata, questa legge risulterà a sfavore degli enti locali.

PRESIDENTE. Tenuto conto che esistono alcune perplessità e che siamo arrivati a votare tutti gli emendamenti, salvo quelli del relatore 5.20 e 5.40, proporrei di accantonare questi emendamenti e l'articolo 5 e di passare agli altri articoli accantonati 11, 12 e 13, onde consentire ai colleghi una pausa di riflessione su questo problema.

FRANCESCO SAPIO. Ribadiamo di essere d'accordo con la sua proposta, signor presidente, ma invitiamo il relatore a rimeditare su questa questione che consideriamo molto delicata.

Noi avevamo già proposto un emendamento soppressivo di questo articolo 5 nel tentativo di disciplinare diversamente la possibilità di esenzione dal contributo per gli interventi previsti dalla lettera *d)* per l'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. Comunque avevamo rappresentato,

in modo puntuale, al relatore l'esigenza di sopprimere la previsione di esenzione per gli interventi di cui alla lettera *e)*, quelli cioè relativi alla ristrutturazione urbanistica prevista dall'articolo 31 della legge n. 457. Tra l'altro, nel testo che lo stesso relatore ha emendato, la previsione di esenzione era relativa ad interventi nei limiti di superficie e nel caso in cui questi non comportassero la totale demolizione e ricostruzione organizzativa e funzionale degli stessi. Pertanto ci siamo trovati di fronte alla bocciatura del nostro emendamento, legittima se la maggioranza era di diversa opinione, ma l'emendamento del relatore effettivamente apre una serie di preoccupanti perplessità. Attraverso la ristrutturazione urbanistica, infatti, passano le grandi operazioni immobiliari di rinnovo urbano e proprio in questo settore è in gioco il futuro della città. Ora, prevedere la riduzione del 30 per cento rappresenta sicuramente un passo avanti, come ha riconosciuto il relatore, tuttavia si pongono seri problemi in ordine alla necessità di assicurare quell'effetto positivo ai fini del bilancio urbanistico per i comuni, i quali dovrebbero, proprio dal ricavo dei contributi connessi agli interventi di ristrutturazione urbanistica, stante le esenzioni previste per gli altri interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2 della legge n. 457, ottenere le risorse che consentano una gestione ed un uso corretti del territorio, oltre ad un adeguato processo di programmazione e pianificazione dello stesso.

Pertanto, nell'accettare la proposta del relatore di accantonamento, quanto mai opportuna, vorrei ribadire la difficoltà nella quale l'opposizione si trova rispetto a questa delicata questione.

DINO MAZZA. Signor presidente vorrei svolgere un'osservazione in ordine alla condizione, posta dalla Commissione bilancio, che sia riformulato il comma 8 in modo da limitare l'esenzione dal contributo di concessione ad interventi, quali quelli di cui all'articolo 31 della legge n. 457, ovvero quelli ricadenti nelle aree agricole. A mio avviso si tratta di un'esortazione di tipo qualitativo e non impositivo; in questo senso invito il relatore ad interpretare tale condizione non nei termini rigidi nei quali mi era parso fosse stata interpretata precedentemente.

SANDRO PRINCIPE. Signor presidente, vorrei chiedere al relatore se il minimo del 2 per cento sia riferito al valore di cui al comma 3, oppure al contributo di cui al comma 4.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. È riferito al valore convenzionale di edificabilità.

PRESIDENTE. Pertanto, propongo di accantonare l'articolo 5 e gli emendamenti ad esso riferiti 5.20 e 5.40.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 11, precedentemente accantonato, di cui, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. 11.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree non edificabili).

1. Per le aree non edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per quelle agricole di cui all'articolo 1, comma 2, e per le aree esterne al perimetro del centro abitato, di cui al precedente articolo 10, l'indennità di espropriazione è determinata a norma delle disposizioni di cui al Titolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succesive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le espropriazoni di aree di cui al comma 1 su cui insistono costruzioni si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, con la soppressione, all'articolo 16, comma 7, delle parole « tenendo

conto del loro stato di conservazione ». Per le costruzioni realizzate dopo la data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo di consessione corrisposto, previa rivalutazione monetaria.

3. L'indennità di espopriazione per edifici che siano stati eseguiti senza licei o concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla stessa o in base a licenza o concessione dilizia annullata à corrisposta tenendo conto solo del valore dell'area.

4. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'indennità relativa al fabbricato è determinata a seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 35 della legge citata.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 1 sopprimere le parole per quelle agricole di cui all'articolo 1 comma secondo *e sostituire le parole* di cui al precedente articolo 10 *con le parole* di cui ai precedenti articoli 1 e 10.

11. 2.

Il Relatore.

All'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. l'indennità di espropriazione delle aree che hanno attitudine edificatorie tenuto conto dell'ubicazione dell'immobile, della accessibilita e della presenza di infrastrutture e della assenza di vincoli di inedificabilità è calcolata secondo i criteri previsti per le aree edificabili riducendo l'ammontare del 25 per cento.

1-*ter*. per le aree boschive l'indennità è riferita al valore del terreno; nel rispetto delle disposizioni di Polizia Forestale il legnatico può essere utilizzato dal proprietario, il quale deve provvedere all'asporto a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'indennità, salvo diverso accordo con il richiedente.

11. 3.

Galli.

All'articolo 11, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: eventualmente eccedente quella soggetta ad acquisizione gratuita ai sensi dell'articolo 7 comma 3 legge 28 febbraio 1985 n. 47.

11. 1.

Il Relatore.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Nel raccomandare l'approvazione dei miei emendamenti 11.2 e 11.1, invito l'onorevole Galli a ritirare il suo emendamento 11.3.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 11.2 e 11.1 ed invito l'onorevole Galli a ritirare il suo emendamento 11.3.

GIANCARLO GALLI. Accolgo l'invito del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, di cui per

maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 12.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili e i manufatti edilizi).

1. Per le aree edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'indennità di espropriazione è determinata dal prodotto tra:

a) l'indice convenzionale di edificabilità definito a norina dell'articolo 3, commi 3 e 4;

b) il valore convenzionale dell'edificazione calcolato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, espresso in metri cubi assumendo un'altezza uguale a metri 3;

c) l'incidenza dell'area calcolata ai serisi dell'articolo 4, comma 3;

d) la superficie da espropriare.

2. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate l'indennità è determinata dalla somma del valore di cui al comma 1, e del valore delle opere di urbanizzazione o delle costruzioni. Si tiene conto altresì dei vincoli ai fini di tutela storica artistica e ambientale e per le costruzioni realizzate dopo la data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, del contributo di concessione corrisposto.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui le costruzioni siano state realizzate dal proprietario senza licenza o concessione edilizia o in totale difformità dalla stessa e non sia intervenuta concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Nel caso non sia ancora stato definito il procedimento di cui all'articolo 35 della suddetta legge, la determidazione del valore della costruzione è sospesa in attesa della definizione del procedimento medesimo.

4. Rimangono ferme e dovute, per le aree coltivate, le indennità aggiuntive di cui all'articolo 17, secondo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

5. Qualora l'espropriando lo richieda, e per le aree di cui al comma 1 del procedente articolo 11, l'iridennità di espropriazione può essere determinata in misura pari al valore conferito dalle loro specifiche, legittime ed effettive utilizzazioni. L'indennità non può essere comunque maggiore di quella di cui al precedente articolo 12.

6. Gli aventi diritto possono richiedere che l'indennità sia determinata in misura pari al valore delle aree comunque definito ai fini fiscali almeno un anno prima della notifica dell'avviso della espropriazione di cui al succesivo articolo 14 e previa rivalutazione monetana.

7. Nel caso di impianti produttivi per la determinazione dell'indennità si tiene altrasi conto dei danni derivanti all'espropriato per la cessazione o riduzione dell'attività ovvero per il suo trasferimento in altra località.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 12, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 con i seguenti:

1. Per le aree edificabili interne alle previsioni di vigenti piani pluriennali di attuazione, l'indennità di espropriazione è determinata dal prodotto tra:

a) l'indice convenzionale di edificabilità definito a norma dell'articolo 3;

b) il valore convenzionale dell'edificazione calcolato ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 espresso in metri cubi assumendo un'altezza virtuale uguale a metri 3,50;

c) l'incidenza dell'area calcolata ai sensi del comma 4 dell'articolo 4;

d) la superficie da espropriare.

2. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma del comma 1, e del valore delle opere di urbanizzazione o delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Si tiene conto altresì dei vincoli ai fini di tutela storica, artistica e ambientale e, per le costruzioni realizzate dopo la data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, del contributo di concessione corrisposto.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica nel caso in cui le opere di urbanizzazione e le costruzioni siano state realizzate dal proprietario in conformità alle disposizioni vigenti nel momento della loro esecuzione. Si applica altresì nel caso di opere e costruzioni per le quali sia intervenuta concessione in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

5. Se il valore delle aree fabbricabili dichiarato ai fini dell'imposta comunale immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili è inferiore all'ammontare della indennità calcolcata con i criteri di cui al presente articolo, essa è determinata in misura pari al valore dichiarato ai fini della predetta imposta.

12. 10.

Scalia, Donati.

All'articolo 12, sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:

2. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate l'indennità è commisurata al valore delle opere di urbanizzazione o delle costruzioni, applicando, per la parte riguardante il alore dell'area, i criteri di calcolo di cui al precedente comma 1.

12. 20.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 2, dopo la parola artistica *aggiungere le seguenti* ambientali e idrogeologica.

12. 12.

Galli.

All'articolo 12, sopprimere il comma 5.

12. 5.

Sapio, Bonfatti, Testa.

All'articolo 12, comma 5, sostituire le parole precedente articolo 12 *con le seguenti* presente articolo.

12. 3.

Il Relatore.

All'articolo 12, sopprimere il comma 6.

12. 1.

Il Relatore.

All'articolo 12, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli aventi diritto possono richiede che l'indennità sia determinata in misura pari al valore delle aree edificabili comunque dichiarato ed accertato ai fini fiscali almeno un anno prima della data di entrata in vigore della presente legge.

12. 2.

Ceruti.

All'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. In ogni caso l'ammontare dell'indennità di espropriazione non può essere inferiore al 45 per cento, né superare il 70 per cento del prodotto del valore convenzionale dell'edificabilità, di cui all'articolo 4, comma 1, moltiplicato per la percentuale d'incidenza del valore dell'area, di cui all'articolo 4, comma 5.

12. 100.

Il Relatore.

All'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Nel caso di esproprio parziale l'indennità è determinata tenendo conto del pregiudizio economico derivante alle porzioni residue del fondo.

12. 4.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree ed i manufatti edilizi non compresi nei piani pluriennali di attuazione).

1. Per tutte le espropriazioni di aree e manufatti edilizi esterni alle previsioni di vigenti piani pluriennali di attuazione, l'indennità è determinata a norma de-11,articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. l'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. Per le espropriazioni delle aree che risultino edificate od urbanizzate si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 12.

12. 01.

Scalia, Donati.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Signor presidente, prima di procedere all'esame degli emendamenti vorrei far presente alla Commissione che il secondo comma dell'articolo 12 si riferisce alla determinazione dell'indennità di esproprio per le costruzioni, opere di urbanizzazione o edifici, stabilendo che l'indennità è pari alla somma del valore dell'area e del valore delle opere di urbanizzazione delle costruzioni. Questa dizione elimina tutta una serie di conflitti giurisprudenziali che hanno provocato continui chiarimenti nella interpretazione del testo della legge n. 865 del 1971 che faceva riferimento al valore delle costruzioni tenendo conto del loro stato di conservazione. È evidente che una costruzione viene valutata in base al suo stato: se è fatiscente vale di meno, in caso contrario vale di più. La giurisprudenza, dal canto suo, ha dovuto chiarire il concetto di « stato della costruzione » attraverso una serie di sentenze che hanno fatto riferimento al costo della costruzione e non al suo valore di scambio. A mio avviso si tratta di una interpretazione errata. Per questa ragione il testo che dobbiamo approvare tende ad eliminare questa espressione che si richiama allo stato della costruzione. Così come è formulata la norma, si potrebbe incorrere in un altro equivoco, poiché si parla di valore dell'area calcolata in base alla legge, sommato al valore della costruzione.

Ebbene, il valore di mercato della costruzione tiene conto anche del valore dell'area: pertanto, non vorrei che questa dizione potesse ingenerare l'equivoco che l'area deve essere calcolata due volte, una volta in base al criterio fissato dalla legge ed un'altra in base al prezzo di mercato. Per concludere, o ci limitiamo a chiarire che il calcolo non va effettuato due volte oppure potremmo sostituire la prima parte del comma 2, affermando che « per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate, l'indennità è commisurata al valore delle opere di urbanizzazione e di costruzione, applicando per la parte riguardante il valore dell'area i criteri di calcolo di cui al precedente comma 1 ». Quindi, poiché nel valore della costruzione è inglobato il valore dell'area, quest'ultimo valore va calcolato con i criteri che si utilizzano per le aree libere, in base alla legge. In questo modo si raggiunge una perequazione tra i proprietari espropriati, poiché l'area oggetto dell'esproprio viene calcolata ad un certo prezzo; ed è giusto che se l'area è edificata, essa abbia una valutazione diversa.

Con questa formulazione, sono dell'avviso che eviteremmo delle controversie e fiumi di inchiostro versati per l'interpretazione di questa norma.

FRANCESCO SAPIO. Sono d'accordo con le proposte del relatore, condividendo le perplessità che hanno motivato questo chiarimento che – se ho capito bene – si tradurrà in un emendamento.

Mi pare che sia il caso di spingere il nostro sguardo fino al comma 5 di questo articolo 12 che considero quanto mai confuso e pasticciato. In questo comma si introduce un nuovo criterio di valutazione dell'indennità di espropriazione, criterio che potrebbe anche essere accettabile. In altri termini, il valore d'uso dei beni da espropriare viene attribuito in base alle specifiche e legittime utilizzazioni. Ebbene, è strano che in questo articolo 12 si introduca il criterio del valore d'uso per determinare l'indennità di espropriazione delle aree di cui all'articolo 11, vale a dire le aree non edificabili. Perché, quindi, in questo articolo 12 introduciamo un criterio per la determinazione dell'indennità per aree non edificabili ? Perché, ancora, si afferma che l'indennità non può essere comunque maggiore di quella indicata dal precedente articolo 12 ? Si tratta semplicemente di un refuso o esistono altre ragioni ?

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Onorevole Sapio, ho presentato un emendamento che corregge l'articolo 11.

FRANCESCO SAPIO. Probabilmente, affermando che questa indennità non può essere maggiore di quella contenuta nell'articolo 11, si intendeva riferire tutto il contenuto del comma 5 allo stesso articolo 11.

FRANCO BORTOLANI. Signor presidente, anch'io vorrei chiedere una spiegazione al relatore. Le aree edificabili, in base a questo articolo, non verrebbero determinate sommando il valore dell'area più quello della costruzione: ebbene, come si può effettuare questa valutazione per edifici costruiti – ad esempio – vent'anni fa ? Rivolgo questa domanda poiché mi sembrava corretta la norma prevista dal Senato.

PRESIDENTE. Colleghi, l'onorevole Sapio ha dichiarato la sua disponibilità a modificare la prima parte del comma 2 dell'articolo 12, come proposto dal relatore, mentre non è d'accordo sul comma 5. In considerazione di tutto questo, ed in attesa che vengano distribuiti gli emendamenti annunciati dal relatore, pregherei quest'ultimo di chiarire questi due punti.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Il comma 5 contiene una norma che sulla quale i senatori si sono attestati con forza, poiché essi hanno ritenuto che in alcuni casi vi siano aree libere che svolgono una funzione integrativa di altre attività, come – ad esempio – l'area di parcheggio di un ristorante. In altri termini, i colleghi senatori sostengono che sia giusto riconoscere una indennità che tenga conto di questa particolare situazione.

La nostra modifica tende a fare in modo che, se si tratta di aree che ricadono nel centro abitato e quindi dichiarate edificabili, venga riconosciuto un vantaggio nell'effettuazione del calcolo dell'indennità. Ecco perché abbiamo modificato, con riferimento alle sole aree agricole, le zone esterne al centro abitato. A queste ultime viene riconosciuto qualcosa in più, applicando ad esse la stessa norma che riguarda le zone edificabili. Quindi, esiste la possibilità di attribuire un compenso maggiore per aree che, ricadendo all'esterno del centro abitato, dovrebbe essere considerata esclusivamente agricola, mentre – al contrario – svolge una precisa funzione integrativa.

Per rispondere al collega Bortolani, vorrei dirgli che non vi è, rispetto al testo del Senato, nessuna riduzione, ma anzi un aumento dell'indennità, poiché quel testo poteva far incorrere nell'errore, pagando una indennità commisurata al valore di costo che, in molti casi, è infe-

riore a quello di mercato. Infatti, se sono proprietario di un immobile in una zona centrale, per costruirlo spenderò una certa cifra al metro cubo, mentre il prezzo di vendita è molto superiore. Quest'ultimo, infatti, tiene conto dell'ubicazione dell'area e di molti altri elementi.

Con questo articolo si è voluto precisare che, poiché l'area nuda viene pagata in base a criteri che non fanno riferimento al prezzo di mercato, anche quando si effettua la stima del valore dell'edificato, per la parte che riguarda l'area è necessario tener conto che essa ha una valutazione diversa.

Infine, esprimo parere contrario agli emendamenti Scalia e Donati 12.10, Sapio ed altri 12.5, nonché all'articolo aggiuntivo Scalia e Donati 12.01, mentre sono favorevole, oltre che ai miei emendamenti – come è ovvio – a quello Cerutti 12.2.

Invito, altresì, l'onorevole Galli a ritirare il suo emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Donati 12.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.20, accettato dal Governo.

(È approvato).

GIANCARLO GALLI. Accolgo l'invito del relatore a ritirare il mio emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sapio ed altri 12.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Ritiro il mio emendmento 12.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cerutti 12.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

GIUSEPPE CERUTTI. Signor presidente, ritengo opportuno presentare un subemendamento per una valutazione di carattere tecnico, legata a tutta la procedura dell'esproprio, al fine di consentire un'espropriazione non inferiore al 40 per cento e non superiore al 60 per cento. In caso contrario ci avvicineremmo al costo reale dell'area senza tener conto di tutta una serie di riduzioni. Peraltro, si tratta pur sempre di una banda di oscillazione del 20 per cento, che non è poco rispetto a quella del 25 per cento proposta dal relatore.

ANNA DONATI. Mi associo alle valutazioni dell'onorevole Cerutti. A seguito di un lungo dibattito il relatore ha presentato questo importante emendamento che tende ad eliminare quei picchi che, dai vari conteggi effettuati, potevano in effetti dare spazio a risultati assolutamente diversi rispetto alla stessa volontà dell'uso del *plafond*. Tuttavia ritengo che l'indicazione del collega Cerutti sia maggiormente rispondente agli interessi contrapposti degli enti locali e dei privati; pertanto, ritengo che il relatore possa accettare una diversa percentuale in ordine alla banda di oscillazione.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente, concordo in generale sull'emendamento del relatore perchè ritengo che dopo aver introdotto il sistema delle bande di oscillazione per tutti i vari indici previsti nella legge, sia opportuno introdurre una banda di oscillazione rispetto alla determinazione dell'indennità di espropriazione, anche per evitare determinati rischi.

Tuttavia, pur concordando con il relatore, ritengo maggiormente opportune le soglie indicate dal collega Cerutti. Mi rendo conto che forse da un punto di vista giuridico l'onorevole D'Angelo, professore di diritto urbanistico, avrà qualche riserva. Ad ogni modo credo che la soglia del 40 per cento rappresenti una garanzia per chi viene espropriato e quella del 60 per cento per l'ente locale che deve provvedere al pagamento. Inol-

tre, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Cerutti ci ponga al riparo da eventuali controversie giuridiche che potrebbero sorgere.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Mi adeguo alle opinioni espresse dal colleghi, nella speranza di non incontrare difficoltà presso l'altro ramo del Parlamento.

GIAN FRANCO ROCELLI. Signor presidente, io appartengo alla stessa scuola di Piero Padula, il quale ha svolto un grande ruolo in questa Commissione nel passato: pertanto, non posso che essere d'accordo con la proposta originale del relatore, lamentando che egli è troppo arrendevole.

SANDRO PRINCIPE. Vorrei chiedere al relatore in che misura questo emendamento modifica il dato numerico relativo alla indennità di esproprio. Infatti, il limite minimo del 45 per cento ed il 70 come massimo va a calcolarsi su due soli parametri tra quelli che danno luogo all'indennità di esproprio. Dal mio punto di vista, poiché esiste il terzo parametro dato dall'indice convenzionale (in base al quale per alcune aree abbiamo lo 0,30, mentre per le cosiddette zone di completamento è previsto lo 0,70) in effetti, ritengo completamente inutile questo emendamento, se non allo scopo di stabilire un minimo per l'indennità di esproprio che, nelle zòne che hanno 0,30 come indice convenzionale, implica un minimo superiore alla cifra che scaturisce dal calcolo dato dai tre parametri suddetti.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Mi rendo conto che questo punto è abbastanza complesso. Il prodotto di cui si parla è dato dal valore di mercato dell'edificato per la percentuale di incidenza dell'area. In sostanza, dovrebbe trattarsi del prezzo di mercato dell'area. In questo emendamento si afferma che l'indennità di esproprio non deve essere inferiore ad una certa percentuale del prezzo di mercato dell'area. Se quest'ultima, in quella zona, si vende ad un milione al metro quadrato, secondo la mia proposta non dovrebbe essere inferiore alle 450 mila lire né superiore alle 700 mila lire.

Secondo la proposta del Cerutti la cifra dovrebbe oscillare tra le 400 e le 600 mila lire. Il riferimento, quindi, è al prezzo di mercato dell'area.

SANDRO PRINCIPE. Vorrei ribadire al relatore che, dal mio punto di vista, questa ulteriore banda, che è stata richiesta con forza nel corso della discussione, è completamente illusoria, nel senso che ci troviamo di fronte a tre parametri variabili per la determinazione dell'indennità di esproprio.

Poiché la percentuale va ad incidere sul prodotto, tenendo conto di due soli parametri, chiaramente...

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Questa legge prevede un criterio di determinazione per l'indennità di esproprio in base ai vari elementi che anche il collega Principe ha ricordato: per la diversità degli indici e degli altri parametri, di fatto l'indennità può raggiungere il 20 per cento del prezzo di mercato, mentre in altri casi essa può arrivare all'80 per cento. In questo modo, noi vogliamo fare in modo che non si possa andare al di sotto del 40 e al di sopra del 60 per cento. In altre parole, si tratta di un sistema.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che l'onorevole Cerutti ha formalizzato il seguente subemendamento all'emendamento 12.100 del relatore, il quale ha dichiarato di essere favorevole:

All'emendamento 12. 100, sostituire le cifre 45 *e* 60 *con le seguenti* 40 *e* 60.

0. 12. 100. 1.

Cerutti.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 12.100, con la modifica testé apportata, avver-

tendo che – se approvato – esso dovrà essere inviato alla I Commissione per il prescritto parere.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Scalia e Donati 12.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo

ART. 13.

(Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti, o sia divenuta non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, con inclusione della rivalutazione monetaria.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, comma 2, sopprimere le parole con inclusione della rivalutazione monetaria.

13. 1.

Il Relatore.

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì alle acquisizioni immobiliari per pubblico interesse in cui la misura definitiva del corrispettivo sia stata espressamente e consensualmente rinviata all'entrata in vigore di apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

13. 2.

Bulleri, Boselli, Sapio.

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Nei casi in cui siano state corrisposte indennità d'espropriazione con la riserva « salvo conguaglio » l'entità dell'indennità definitiva non potrà superare quella calcolata a norma della presente legge. Non sono corrisposti interessi né rivalutazione monetaria.

13. 3.

Bonfatti Paini.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento 13.1, mentre invito i presentatori degli emendamenti 13.2 e 13.3 a ritirarli.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavorai pubblici.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bulleri ed altri 13.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bonfatti Paini 13.3.

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, nel paese vi è molta attesa per quanto introdurremo in questo testo legislativo relativamente ai procedimenti in corso per la determinazione del valore dell'indennità di esproprio, alla data di entrata in vigore della legge.

Non possiamo sicuramente incidere sui valori di indennizzo già determinati e che sono già passati in giudicato, ma quando stabiliamo che verranno applicati i valori determinati dai criteri introdotti con questa legge per la definizione di rapporti ancora pendenti, per una indennità di esproprio con riserva di conguaglio, mi pare che ci dobbiamo preoccupare di che cosa potrà accadere nel caso in cui questa stessa indennità superi i valori ottenuti grazie all'applicazione delle norme di questo provvedimento.

Per queste ragioni ci sembra opportuno rinviare la definizione dei conguagli alle norme contenute nel provvedimento che dovremo approvare; ci sembra altresì logico ridiscutere i valori che dovessero eccedere le indennità determinate ai sensi del provvedimento che stiamo approvando.

Quindi, per ragioni di equità, l'emendamento Bonfatti Paini 13.3 potrebbe essere accolto.

GUIDO D'ANGELO, *Relatore*. Confermo il mio parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonfatti Paini 13.3 non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato)

Il seguito della discussione è rinviato a domani, giovedì 21 novembre, alle 9,30.

Seguito della discussione della proposta di legge Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: Legge-quadro sulle aree protette (Approvata, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato con l'abbinamento delle proposte di legge senatori Cascia ed altri; Cascia ed altri; Rosati ed altri; Gualtieri ed altri; Boato ed altri; Coviello ed altri; Innamorato ed altri; Coviello ed altri; Cutrera ed altri; Manieri ed altri; Filetti e La Russa; Petrara ed altri) (833-1377-1784-1964-2212-2925-3308-3798-4305-5061-5095-B-255-485-510-796-809-818-889-1008-1647-1666-2440-2549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri: « Legge-quadro sulle aree protette », già approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 3 luglio 1991 e modificata dal Senato con l'abbinamento delle proposte di legge senatori Cascia ed altri; Cascia ed altri; Rosati ed altri; Gualtieri ed altri; Boato ed altri; Coviello ed altri; Innamorato ed altri; Coviello ed altri; Cutrera ed altri; Manieri ed altri; Filetti e La Russa; Petrara ed altri nella seduta del 4 ottobre 1991. Ricordo ai colleghi che nella seduta del 7 novembre 1991 era stata conclusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in data 13 novembre 1991, e le Commissioni giustizia e bilancio, in data 19 novembre 1991, hanno espresso parere favorevole sul testo in discussione.

Ricordo ai colleghi che, trattandosi di un testo già approvato da questo ramo del Parlamento e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2 del regolamento, il riesame verterà unicamente su quelle parti cui sono state apportate variazioni.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato e degli emendamenti ad esse conseguenti presentati in Commissione.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

TITOLO I.

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e ambito della legge).

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO I.

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e ambito della legge).

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta princìpi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o fore-

stali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesi e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di ccoperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato..

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente tenore:

ART. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette).

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri fiuviali lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali Protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province

stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 delle legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. Alla classificazione delle aree naturali protette di rilievo regionale e locale provvedono direttamente le regioni interessate.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

9. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

10. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette).

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazioriale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle de finite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 delle legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Comitato per le aree protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette).

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato « Comitato », costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992 lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun ministro di sollevare conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata « Consulta », costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un triennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, e tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa anriua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Comitato per le aree naturali protette e consulta tecnica per le aree naturali protette).

1. E istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato « Comitato », costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. E istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata « Consulta », costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per egnale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i senistri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Programma triennale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale).

1. Il programma triennale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, di seguito denominato « programma », sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dei dati della Carta della natura, individua, con delimitazione di massima, le aree terrestri, fluviali, lacuali e marine di rilievo internazionale o nazionale, sta-

bilendo il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e definendo per ciascuna area i relativi finanziamenti, sulla base delle disponibilità esistenti.

2. Il programma prevede altresì contributi in conto capitale per l'attività nelle aree naturali protette istituite da parte delle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree.

3. Il programma inoltre:

a) ripartisce le risorse finanziarie disponibili per le finalità della presente legge, ivi compresi contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, il restauro e l'informazione ambientali; determina i criteri e gli indirizzi, ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organi di gestione delle aree protette nell'attuazione del prograrama per quanto di loro competenza, ivi compresi quelli relativi all'informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;

b) individua le aree di valore naturalistico degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, indicando il soggetto competente al loro restauro, prevedendo contributi a carico dello Stato a valere sulle disponibilità esistenti e provvedendo altresì alla classificazione, ai sensi dell'articolo 2, dell'area recuperata;

c) fissa criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di esclusivo interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane nei grandi centri e sistemi urbani, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di prima attuazione della presente legge il programma è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le altre amministrazioni dello Stato, nonché le regioni e finalizza non meno di un terzo delle risorse di cui al comma 9 per l'istituzione o l'ampliamento di parchi o riserve naturali regionali, nonché per attività compatibili con le finalità di cui alla presente legge ed in particolare con quelle di cui agli articoli 7, 12, 14 e 15.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di infurmazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Programma triennale per le aree naturali protette).

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato « programma », sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.

4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3 avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.

7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.

9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Attuazione del programma; poteri sostitutivi).

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Attuazione del programma; poteri sostitutivi).

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicare gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il qualé, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale dalle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Misure di salvaguardia).

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono inviduare aree da proteggere ai sensi dela presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni fuorché la cessazione delle coltivazioni se non implica l'abbandono delle opere di contenimento e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giose, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbseo 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Misure di salvaguardia).

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente radividuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e, per gravi rriotivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibriecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo

regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entru i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di

finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

TITOLO II.

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

ART. 8.

(Istituzione delle aree naturali protette nazionali).

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1 e 2, e dall'articolo 34, commi 1 e 3, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO II.

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

ART. 8.

(Istituzione delle aree naturali protette nazionali).

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, e comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva aprovato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Ente parco).

1. L'Ente parco, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, ha personalità di diritto pubblico, sede legale nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano qualora il parco nazionale ricada in tutto o in parte nel territorio delle medesime. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione o le regioni interessate, scelti tra persone particolamente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

c) due su designazione dell'Accademia dei Lincei della Società botanica italiana dell'unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno uno o più vice presidenti ed eventualmente una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti,

compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

9. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dèi regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nell'Albo nazionale dei revisori dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

10. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di « Direttore di parco » istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

11. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

12. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

13. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

14. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Ente parco).

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano

nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le fanzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articoto 12, esprirne parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nell'Albo nazionale dei revisori dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il Direttore del parco è nominato dal ministro dell'ambiente previo – concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di « Direttore di parco » istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque

per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Comunità del parco).

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare è sentita:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno il presidente. È convocata dal Presidente dell'Ente parco o dal suo Presidente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Comunità del parco).

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un vice presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente Parco o da un terzo dei suoi componenti.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commmissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Regolamento del parco).

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente

parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere obbligatorio delle regioni e degli enti locali interessati da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e, comunque, d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adegnare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Regolamento del parco).

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;

h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'osercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera *a)* del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

L'onorevole Ebner ha presentato al testo del Senato i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, comma 4, ottava riga, dopo le parole Ente parco *aggiungere le seguenti* nonché proposti dalle autorità forestali per garantire il processo di rinnovazione del bosco, o dal Servizio veterinario per inibire l'insorgenza e l'espansione di epizoozie.

11. 1.

Ebner.

All'articolo 11, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Prelievi e abbattimenti devono avvenire sotto la sorveglianza ed il successivo controllo dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso, dando la precedenza a persone residenti nel parco o zone limitrofe.

11. 2.

Ebner.

LUCIANO CAVERI. Signor presidente, in assenza dell'onorevole Ebner, faccio miei tutti gli emendamenti presentati al testo del Senato.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ebner 11.1 e 11.2.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ebner 11.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ebner 11.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Piano per il parco).

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato « piano », che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla fiora, sulla fauna e su11,ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono ossere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione, facenti parte del medesimo ecosistema, ma parzialmente alterate da fatti antropici, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si

pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del comma 2, emette il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce il Ministro dell'ambiente, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Piano per il parco).

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato « piano », che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo

gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Nulla osta).

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la

durata di sette giorni. L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

(Nulla osta).

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Iniziative per la promozione economica e sociale).

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programrna. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti

di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per il portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Iniziative per la promozione economica e sociale).

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altriorgani dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per il portatori di *handicap*.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi).

1. L'Ente parco può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione, genti.
l piano alle
no indennizzabili sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, salvo la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi).

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui ter-

reni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere *a)* e *b)*, salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mosi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 16 non è stato modificato.

La nostra Commmissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(Riserve naturali statali).

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva, ne procisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui deve conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa sentite le regioni ordinarie e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

(Riserve naturali statali).

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i princìpi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

(Istituzione di aree protette marine).

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile e con il Mi-

nistro del tesoro, istituisce con proprio decreto le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

(Istituzione di aree protette marine).

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. I decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

(Gestione delle aree protette marine).

1. La gestione delle aree protette marine è disciplinata da un regolamento, approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concosse in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

(Gestione delle aree protette marine).

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 20 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi. Con il medesimo decreto sono altresì determinati i sistemi e le modalità di reclutamento e di ri-partizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni all'attuale pianta organica dello stcsso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo del Senato.

(È approvato)

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

TITOLO III.

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

ART. 22.

(Norme quadro).

1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta. Tale partecipazione si realizza, tra l'altro, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi tertitoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il Parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO III.

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

ART. 22.

(Norme quadro).

1. Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno

1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette.

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

L'onorevole Ebner ha presentato al testo del Senato i seguenti emendamenti, fatti propri dall'onorevole Caveri:

All'articolo 22, comma 6, dopo le parole squilibri ecologici, *aggiungere le seguenti* per garantire il processo di rinnovazione del bosco; o per inibire l'insorgenza e l'espansione, di epizoozie.

22. 2.

Ebner.

All'articolo 22, comma 6, aggiungere, in fine le parole dando la precedenza a persone residenti nel parco o zone limitrofe.

22. 1.

Ebner.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ebner 22.1 e 22.2.

PIERO MARIO ANGELINI. *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Anche il Governo è contario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ebner 22. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ebner 22.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

(Parchi naturali regionali).

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

(Parchi naturali regionali).

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i princìpi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale).

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della comunità del parco.

2. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la preserza di un membro designato dal Ministro del tesoro che ne assume la presidenza.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale).

1. In relazione alla pecurialità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito

statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Senato.

(È approvato)

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

ART. 25.

(Strumenti di attuazione).

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Il piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano di cui al comma 3 possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni rnobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 25.

(Strumenti di attuazione).

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comuinità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere

espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disPosti da enti o da organismi pubblici e da Privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 26 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 nel seguente testo:

ART. 27.

(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni e con gli altri enti locali per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più rcgioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 28.

(Leggi regionali).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito della introduzione di tale articolo, i successivi avranno una diversa numerazione.

L'articolo 28, che a seguito della introduzione di un nuovo articolo è diventato articolo 29, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 nel seguente testo:

ART. 29.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni di cùi agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11 e 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200

mila a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o là continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 30:

ART. 30.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 50 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 25 milioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione de aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione. di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 30 nel seguente testo:

ART. 30.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale).

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* Azienda per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'*ex* Azienda possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1987, n. 175, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un riequilibrio, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il Senato ha così modificato tale articolo, che a seguito della introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 31:

ART. 31.

(Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale).

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'*ex* Azienda di Stato pos-

sono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 31 nel seguente testo:

ART. 31.

(Aree contigue).

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina dalla caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigne di cui af comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue l'esercizio della caccia può attuarsi, in deroga al terzo comma dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caocia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dall'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medosima legge.

4. L'organismo di gestione dall'area naturale protetta, per esigerize connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente convoca una conferenza all'esito della quale, perdurando il dissenso, provvede in via di urgenza rimettendo la questione al Consiglio dei ministri.

Il Senato ha così modificato tale articolo, che a seguito della introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 32:

ART. 32.

(Aree contigue).

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cuial comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intosa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dioembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stosso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente dalla Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

L'onorevole Ebner ha presentato il seguente emendamento, fatto proprio dall'onorevole Caveri:

All'articolo 32, comma 4, dopo le parole , può disporre, *aggiungere le seguenti* d'intesa con le regioni interessate.

32. 1.

Ebner.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ebner 32.1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 33, che nel testo della Camera era l'articolo 32, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

ART. 33.

(Istituzione di parchi e aree di reperimento).

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali.

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Albumi, Stella e Salto Bulgaria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Gnande;

f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 8, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Appennino toscoemiliano;

b) Brenta-Adamello;

c) Etna;

d) Monte Bianco;

e) Picentino (Arnuini e Cervalto);

f) Tarvisiano;

g) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Valturini, Viaggiano, Siriano, Raporo);

h) Monti dell'Uccellina;

i) Partenio;

l) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

m) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis).

7. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

8. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

9. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

10. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della introduzione di un nuovo articolo è diventato articolo 34:

ART. 34.

(Istituzione di parchi e aree di reperimento).

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede all'istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi ddi comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

a) Alpi apuane e Apperuuno toscoemiliano;

b) Etna;

c) Monte Bianco;

d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);

e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro del-

l'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 34 nel seguente testo:

ART. 34.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val D'Aosta e la regione Piemonte, del Parco Nazionale dello Stelvio, previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano e con la regione Lombardia, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria, sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

7. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della introduzione

di un nuovo articolo, è diventato articolo 35:

ART. 35.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto dal Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai princìpi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione dal parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1193.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 35 nel seguente testo:

ART. 35.

(Aree di reperimento).

1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei sono individuate le seguenti aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve marine:

a) isola di Gallinara;

b) Monte di Portofino;

c) Cinque Terre;

d) isola di Montecristo – Arcipelago toscano;

e) Monti dell'Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell'Ombrone – Talamone;

f) Monte Argentario – Isola di Giannutri – Isola del Giglio;

g) Secche di Torpaterno;

h) Monte Circeo – Isole Pontine;

i) Penisola della Campanella – Isola di Capri;

l) Costa degli Infreschi;

m) Costa di Maratea;

n) Isola di Capo Rizzuto;

o) Porto Cesareo;

p) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

q) Torre Quaceto;

r) Isole Tremiti;

s) Costa del Monte Conero;

t) Golfo di Trieste;

u) Isole Eolie;

v) Isole Egadi;

z) Isole Pelagie;

aa) Isola di Pantelleria;

bb) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;

cc) Acicastello-Le Grotte;

dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);

ee) Tavolara – Punta Coda Cavallo;

ff) Capo Caccia – Isola Piana;

gg) Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre;

hh) Capo Spartivento – Capo Teulada;

ii) Capo Testa – Punta Falcone;

ll) Santa Maria di Castellabate;

nn) Monte di Scauri;

oo) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;

pp) Parco Marino del Piceno.

qq) isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata « regno di Nettuno ».

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 36:

ART. 36.

(Aree marine di reperimento).

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell'Ombrone – Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;

m) Acicastello-Le Grotte.

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento – Capo Teulada;

p) Capo Testa – Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco Marino del Piceno;

u) isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata « regno di Nettuno »;

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara.

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982 n 979 altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 nel seguente testo:

ART. 36.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera *c)* del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della, comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* *del comma 2-bis* 1del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari ».

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali ».

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 37:

ART. 37.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera *c)* del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a)*, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari ».

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della mede-

sima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 199i-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali ».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo del Senato.

(È approvato):

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

ART. 37.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 19911993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dal bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5 pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 9, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 33, comma 10, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 6, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 7, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato ha così modificato tale articolo che, a seguito della introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 38:

ART. 38.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 niiliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali ».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2

miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corripondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo del Senato.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« L'VIII Commissione,

premesso che l'articolo 33, comma 6, della legge annovera fra le aree di reperimento prioritarie del primo programma di parchi nazionali terrestri le Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis),

invita il Governo

a tenere presente che, previo il prescritto specifico provvedimento legislativo, la futura perimetrazione dovrà ricomprendere il massiccio del Marguareis nelle Alpi Liguri oltre ad ambiti territoriali delle Alpi Marittime ».

0/883 e abbinate/1/VIII.

Ceruti;

« L'VIII Commissione,

riunita in sede legislativa per approvare il testo unificato relativo alla legge-quadro sulle aree protette, tenuto conto della peculiare valenza ambientale-naturalistica dell'area Jonico-Murgese, che, in forza anche del prezioso ed immenso patrimonio di civiltà rupestre, costituisce un sistema storico-antropico-naturale unico in Italia ed in Europa come documenta l'innumerevole letteratura scientifica,

impegna il Governo

a ricomprendere nella perimetrazione dell'Alta Murgia, di cui alla lettera *l)*, comma 6, articolo 33, i territori della Murgia Jonica ».

0/883 e abbinate/2/VIII.

Sannella, Cicerone, Cerutti.

MANFREDO MANFREDI. Signor presidente, sono pienamente d'accordo che si chiarisca con precisione che, all'interno del futuro parco delle Alpi marittime, deve essere compreso anche il massiccio del Marguareis. Che poi si vada a disquisire se le Alpi marittime comprendano o meno le Alpi liguri è cosa che mi riguarda relativamente.

Qui è necessario precisare che all'interno del parco delle Alpi marittime – come già accennavo poco fa – dovrà essere compreso anche il massiccio del Marguareis.

Voglio altresì chiarire all'amico Ceruti, e soprattutto al Governo, che l'ordine del giorno mi sta bene, mentre lo stesso non posso dire per la dizione, contenuta nell'ordine del giorno, « previo il prescritto specifico provvedimento legislativo ».

GIANLUIGI CERUTI. È già previsto.

MANFREDO MANFREDI. Le coperture sono previste per legge, ma non l'individuazione. Pertanto, possiamo creare tutti i parchi che vogliamo, purché ci siano le coperture necessarie.

GIANLUIGI CERUTI. Vorrei precisare al collega Manfredi che sarà sufficiente aggiungere alla parole « provvedimento legislativo » le parole « di carattere finanziario ».

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Sono dell'avviso che ciò che dobbiamo creare con il provvedimento legislativo è l'Ente parco, per cui possiamo togliere dall'ordine del giorno il riferimento al provvedimento legislativo. Al resto penso che possa provvedere il Governo. In questo caso il Governo ritiene di poter accogliere questo ordine del giorno.

GIANLUIGI CERUTI. Sono d'accordo con la modifica proposta dal sottosegretario Angelini, per cui non insisto nella votazione del mio ordine del giorno.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Accolgo altresì l'ordine del giorno Sannella ed altri 0/883 ed abbinate/2/VIII.

PRESIDENTE. Prima di passare alle dichiarazioni di voto finali, vorrei dare lettura del seguente *fax* che mi è giunto dalla Jugoslavia: « Caro presidente, oggi la Commissione ambiente esprimerà il voto definitivo sulla legge quadro delle aree protette, a conclusione di un *iter* lungo e travagliato. È una legge che abbiamo voluto e per l'approvazione della quale ci siamo impegnati in questo anni insieme. Ci dispiace non essere presenti proprio al voto finale, ma la missione di pace in Jugoslavia nella quale siamo impegnati riteniamo sia una valida giustificazione della nostra assenza. Firmato: Anna Milvia Boselli e Luana Angeloni ».

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Comunico che, dietro loro richiesta, ho autorizzato gli onorevoli Cederna, Cicerone, Ciliberti, De Carolis, Ebner e Grosso a rimettere le loro dichiarazioni di voto per iscritto, in modo che vengano pubblicate in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

GIANLUIGI CERUTI. Vorrei ribadire, a nome del gruppo parlamentare verde, che voterò a favore di questo provvedimento che nasce anche da una proposta di legge (n. 1964), che ha visto la partecipazione corale dei pari gruppi parlamentari.

Non ripeterò le considerazioni che abbiamo già formulato in occasione dell'approvazione in prima lettura in questa stessa Commissione. Vorrei soltanto porre in evidenza che un emendamento – a nostro parere, peggiorativo – del Senato ha sottratto dall'elenco dei parchi nazionali di prossima costituzione il Delta del Po, vale a dire la più importante zona umida italiana, di grande rilevanza internazionale.

Avremmo voluto presentare un emendamento in questo senso, ma la precarietà di questa legislatura non ci consente di correre alcun rischio. Per questa ragione abbiamo accettato – si pure a malincuore – la determinazione del Senato.

A questo proposito, però, vorrei raccomandare al Governo, qui rappresentato dal sottosegretario Angelini, di nominare rapidamente la commissione paritetica con le rappresentanze delle associazioni ambientalistiche, prevista dall'emendamento approvato dal Senato che si richiama espressamente alla delibera del CIPE del 1988. Infatti, è importante che si discuta subito in ordine alla perimetrazione, alla zonizzazione ed alle misure di salvaguardia, come prevede la suddetta delibera.

Infine, vorrei evocare il ricordo di quei legislatori che, negli ultimi trent'anni, a partire dalla terza legislatura, si accinsero a questo impegno e che, per la immaturità dei tempi o per la fine anticipata e traumatica della legislatura, non poterono veder coronate da meritato successo le loro iniziative legislative in questa materia. Ci tengo a ricordare Vincenzo Ribera, direttore dell'Istituto ortobotanico di Roma, che presentò la prima proposta di legge alla Camera dei deputati il 4 ottobre 1962, Paolo Rossi, Ugo La Malfa, Michele Cifarelli, Giovanni Spagnolli, Giovanni Marcora e Leonardo Melandri.

LUCIANO CAVERI. Signor presidente, onorevole colleghi, in solitudine assoluta mi accingo a votare contro questo provvedimento di legge.

Credo di aver condotto, in questi anni (e spero che il presidente me ne possa dare atto), una opposizione costruttiva, senza ostruzionismi; il fatto stesso che oggi io non abbia presentato emendamenti dimostra che, da parte mia, vi è stata una opposizione costruttiva.

Tuttavia, assieme a me vi è l'intero mondo dell'autonomia che, con varie prese di posizione, ha dimostrato in questa stessa Commissione, a suo tempo, che quello che è stato fatto in Commissione in sede legislativa alla Camera e poi al Senato sarebbe stato un provvedimento da discutere in Assemblea con molta più pacatezza, forse riuscendo a raggiungere un risultato molto migliore rispetto a quello effettivamente conseguito.

Questa è una legge dai mille compromessi che sicuramente, sotto il profilo della costituzionalità, comporterà l'intervento della Corte. Cito, ad esempio, il recente parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali che ha sancito il fatto che la commissione mista tra lo Stato e le regioni viola la legge n. 400 che prevede la conferenza fra quegli stessi soggetti.

Ritengo, tra l'altro, che per i problemi concernenti il Parco nazionale del Gran Paradiso vi sia stata da parte del Governo una gravissima omissione.

Il Governo si è ampiamente adoperato per evitare l'attuazione delle norme dello statuto speciale della Valle d'Aosta in occasione della scadenza dell'ultima delega per le norme di attuazione. Il ministro Ruffolo – il sottosegretario Angelini lo può testimoniare – promise ufficialmente che contemporaneamente alla legge-quadro sui parchi sarebbe stato emanato anche il provvedimento per le norme di attuazione dello statuto speciale, su cui tutte le forze politiche in Valle d'Aosta sono concordi. Il ministro Ruffolo, oggi assente – probabilmente preferisce rilasciare dichiarazioni durante le conferenze stampa, anziché essere presente nelle Commissioni parlamentari – è pertanto inadempiente.

Nel ribadire la necessità delle norme di attuazione, sottolineo che la regione Valle d'Aosta ha intenzione di discutere a fondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto ad armonizzare i principi generali di questa legge con le norme che regolano la gestione del parco del Gran Paradiso. I guardia-parco, per esempio, nutrono una viva preoccupazione sulla possibilità che sopravvenga il Corpo forestale dello Stato, ipotesi peraltro ampiamente dimostrata come impossibile da realizzare.

Inoltre, per quanto concerne il Monte Bianco, il sottotegretario Angelini sa perfettamente che il Canton Vallé, la Valle D'Aosta e le comunità locali della Savoia sono solidali nell'idea di creare una zona protetta, cancellando però il termine parco che evoca, da una parte e dall'altra, tristi fantasmi di gestione negativa. È stato scelto il termine francese di Espace Mont Blanc e il sottosegretario non potrà che dare atto di come stiamo lavorando per proteggere il massiccio del Monte Bianco, che diventerà un'area protetta del tutto particolare.

Ciò detto, ci troviamo di fronte ad un provvedimento negativo per le autonomie; si tratta di una responsabilità che le forze politiche consapevolmente si assumono e sono convinto che tra qualche

anno il legislatore dovrà comunque porvi mano, quando il cammino federalista-autonomista sarà in qualche modo intrapreso in questo paese di fronte allo sfascio della Repubblica.

AMEDEO D'ADDARIO. Signor presidente, il gruppo socialista considera l'approvazione di questa legge un evento storico, per il paese, alle soglie della scadenza del 1992, e per il Parlamento, organo « governante » in questa X legislatura. La Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera è riuscita a far giungere in porto importantissime leggi, che hanno atteso per decenni l'approvazione da parte dei massimi organi dello Stato italiano, come quella sulla difesa del mare, ed ora è in procinto di approvare il provvedimento sul regime giuridico dei suoli e la legge sulla protezione della natura. Si tratta di una normativa qualitativa più che quantitativa; non è, infatti, l'obiettivo del 10 per cento a caratterizzarla, quanto piuttosto il suo valore di legge-quadro sulla protezione della natura, oltre che sui parchi nazionali e regionali.

Il partito socialista esprime quindi soddisfazione perché i propri contributi, nel corso di questi tre anni di discussione, hanno trovato in larga misura udienza nelle sedi del Parlamento. L'intero titolo sui parchi regionali è un'iniziativa parlamentare socialista, come pure il tema della pianificazione, la carta della natura, il piano del parco nei suoi contenuti unificanti, gli stessi interventi di finanziamento e le priorità date alle aree protette anche per gli investimenti pubblici.

Ma vorrei anche soffermarmi su alcuni punti deboli del provvedimento; mi riferisco, in particolare, alla « sovraesposizione » per i parchi nazionali a fronte della « sottoesposizione » delle altre aree protette e delle oasi naturalistiche. Mi auguro che questa legge venga applicata anche in merito ai parchi fluviali, a quelli urbani, e alla natura nelle città che è una dimensione ancora possibile.

È stato dato scarso rilievo in questo testo anche al tema dei parchi e delle riserve marine; il mare è stato trascurato ed è necesario un suo recupero legislativo. Talune omissioni, come l'isola di Dino e la secca di Amendolari in Calabria, dovranno essere inserite. Gli organi di governo democratico, l'ente parco, il ruolo importante delle regioni e delle autonomie, non hanno trovato grande attenzione, anche se alle regioni spetta un ruolo centrale in questo contesto.

Infine, nell'esprimere soddisfazione per il ruolo attribuito al Corpo forestale dello Stato – altro passo decisivo per consentire il controllo dell'ambiente da parte di un organo competente, professionale e serio – vorrei segnalare un'ulteriore grave omissione che nella prossima legislatura dovrà essere recuperata: mi riferisco al controllo sanitario della fauna selvatica. L'Istituto superiore di sanità e gli istituti zooprofilattici debbono essere in questo momento attivati perché oltre alla natura bisogna proteggere la salute dell'uomo che ne è l'utilizzatore principale.

MANFREDO MANFREDI. A nome del gruppo della democrazia cristiana esprimo la più completa ed ampia soddisfazione per il risultato raggiunto. Consegniamo oggi al patrimonio legislativo dello Stato una legge di grande significato e valore per le prospettive che apre per il futuro in ordine alla garanzia delle aree protette, fiore all'occhiello di questa Commissione e di tutto il Parlamento italiano.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor presidente, voterò a favore del provvedimento, anche se con meno entusiasmo del collega del grupppo democristiano che mi ha appena preceduto. Infatti, nonostante tutte le dichiarazioni di consenso relativamente ad un emendamento da me presentato in adempimento al decreto del Presidente della Repubblica n.616, esso non compare nel provvedimento; sottolineo ciò soprattutto in ordine al passaggio delle aree dall'azienda nazionale delle foreste all'azienda regionale delle foreste del Veneto.

FRANCO CILIBERTI, *Relatore*. Nell'esprimere la mia soddisfazione per l'approvazione della legge, ringrazio tutti i colleghi che hanno fattivamente collaborato alla sua laboriosa elaborazione.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Ad avviso del Governo questa iniziativa parlamentare è estremamente importante poiché rappresenta un esempio della funzionalità del Parlamento ed una smentita nei confronti di coloro che hanno sostenuto che questa legislatura non aveva più niente da dire.

Vorrei anch'io ringraziare tutti i colleghi che hanno collaborato all'approvazione del provvedimento, come l'onorevole Ceruti che ha svolto una battaglia di stimolo importante, il relatore Ciliberti che ha contribuito fortemente, insieme al senatore Fabris, ad una soluzione equilibrata ed il presidente Botta che ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo. Ringrazio, inoltre, tutti i colleghi che non ho nominato, ma che hanno contribuito all'approvazione di questa importantissima legge.

Vorrei concludere, dicendo che l'obiettivo è stato senz'altro raggiunto: si tratta di una legge di straordinaria importanza che qualifica questa legislatura. Il Governo sa perfettamente che questa normativa è molto attesa dalle popolazioni: ora dobbiamo gestirla e gestirla nel modo migliore. Per queste ragioni il Governo si impegnerà per quanto di sua competenza.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Angeloni, Donati, Ermelli Cupelli e Leoni sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Galante, Ceruti, De Carolis e Caveri.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri; Legge quadro sulle aree protette (*Approvata, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato con abbinamento delle proposte di legge senatori Cascia ed altri; Cascia ed altri; Rosati ed altri; Gualteri ed altri; Boato ed altri; Coviello ed altri; Innamorato ed altri; Coviello ed altri; Cutrera ed altri; Manieri ed altri; Filetti e La Russa; Petrara ed altri)* (833-1377-17841-1964-2212-2925-3308-3798-4305-5061-5095-B-255-485-510-796-809-818-1008-1647-1666-2440-2549):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Hanno votato *sì*	39
Hanno votato *no*	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alborghetti, Bonfatti Paini, Bonsignore, Bortolani, Botta, Bulleri, Cederna, Ceruti, Cerutti, Cicerone, Ciliberti, D'Addario, D'Alia, D'Angelo, De Carolis, Galante, Galli, Gottardo, Grosso, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Manfredi, Mazza, Milani, Mundo, Pellicani, Piermartini, Polverari, Principe, Rocelli, Ronchi, Santuz, Sapio, Serafini Massimo, Tancredi, Testa Enrico, Travaglini, Zamberletti e Zolla.

Ha votato no:

Caveri.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 21 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Dichiarazioni di voto finali.

ANTONIO CEDERNA. Do voto favorevole a questa legge, nonostante non manchino norme che destano perplessità (dai criteri per la nomina del direttore al silenzio-assenso, eccetera).

Mi auguro che questa legge segni in avvenire una svolta decisiva. È necessario comprendere che tutto il territorio, tutta l'Italia debbono essere considerati e trattati come un parco, e che ogni trasformazione va subordinata alla rigorosa tutela di ambiente e natura, per la salvaguardia dell'integrità fisica e dell'identità culturale del nostro paese.

Quanto agli enti locali che rivendicano autonomia, imparino ad esercitare le loro responsabilità.

FRANCO CILIBERTI. L'approvazione della legge, dopo un lungo travagliato dibattito, a volte anche ai limiti della rottura, segna un punto in attivo del Parlamento sulla strada delle riforme concrete nel terreno ambientale.

La legge prevede un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutela della natura e lo sviluppo socio-economico compatibile.

È importante anche la composizione dell'ente-parco che coinvolge istituzioni locali, società civile, mondo naturalistico ed ambientale in un dosaggio non figlio di una cultura di squallida lottizzazione, ma nello spirito di favorire valide e significative sinergie.

GLORIA GROSSO. Sono lieta di poter votare oggi questa legge che, nel suo lungo e travagliato *iter* parlamentare, ci ha fatto temere, e a volte disperare, che avremmo mai potuto avviarci sulla strada della protezione della natura, strada che molti altri paesi, anche del terzo mondo, hanno intrapreso e sulla quale sono già molto innanzi a noi.

Mi auguro, e tutto il mio gruppo con me, che questo sia solo il primo di una serie di provvedimenti che diano coraggio a tutti quei cittadini che, sempre più convinti dell'importanza dell'armonioso rapporto tra uomo e natura, attendono di poter vivere in un paese più civile e, sotto tutti gli aspetti, più sano e sereno.

FRANCESCO CICERONE. Con l'approvazione della legge quadro per le aree protette, registriamo, al termine di questa travagliata legislatura, un fatto di portata eccezionale, a settanta anni dal primo appello a favore di una legge organica di tutela della natura lanciato nel 1920 da Benedetto Croce, allora ministro della pubblica istruzione.

Il « bel paese », devastato da ogni forma di speculazione nel dopoguerra, potrà così arrivare a quel 10 per cento di natura protetta che segna un discrimine tra la civiltà dell'uomo in pace l'ambiente e lo squallore dell'uso selvaggio del territorio.

Vaste aree dell'Italia, in gran parte montane, avranno la possibilità di sostenere un processo di sviluppo compatibile, che avrà come

base la « risorsa ambiente » e contribuirà a far rinascere popolazioni, realtà urbane ed attività economiche fino ad oggi sacrificate da un modello di sviluppo senza valori e senza regole.

Un nuovo impegno attende ora le forze che hanno voluto questo provvedimento: occorre dare rapida e compiuta attuazione alla legge. Lo si potrà fare se verrà mantenuta la tensione ideale, culturale e politica che ha caratterizzato questi tre anni di lavoro. E, soprattutto, se riusciremo a sviluppare il consenso popolare che ha accompagnato la fase di approvazione della legge.

Certo – lo abbiamo già detto più volte – questo provvedimento presenta numerosi e vistosissimi punti negativi, a cominciare dall'insufficiente finanziamento delle complesse attività che verranno attivate con la costituzione dei parchi e delle riserve e con l'avvio di un processo di programmazione ambientale.

Anche per questo, al Governo vorrei chiedere un impegno straordinario, di serietà e di lavoro: di serietà, affinché eviti in ogni modo di utilizzare i limiti e le contraddizioni della legge a fini di parte, magari dando vita ad operazioni di occupazione partitica che screditerebbero e renderebbero inservibile il grande strumento di civiltà e di progresso che stiamo votando; di lavoro, perché è indispensabile far sì che il principio fondamentale a cui si ispira la legge – la leale cooperazione tra Stato centrale, regioni ed enti locali – divenga un reale momento di dialogo e di democrazia.

Per quanto ci riguarda, pensiamo di aver dato un contributo determinante a stabilire gli equilibri culturali e politici che hanno consentito l'esito positivo di un'impresa che sembrava impossibile. Senza l'impegno del PDS – mi sia consentito di dire – oggi non avremmo la legge.

È con questa motivazione che dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista-PDS.

STELIO DE CAROLIS. Il gruppo repubblicano esprime apprezzamento per la definitiva approvazione, da parte del Parlamento, della legge quadro sulle aree protette.

Si tratta di una buona legge che va ad onorare un impegno delle Commissioni ambiente e territorio della Camera e del Senato e di quei pochi parlamentari che presentarono all'inizio della X legislatura proposte di legge in assenza di una iniziativa del Governo.

Trattasi quindi di una iniziativa parlamentare di grande valenza che va a recuperare un oggettivo ritardo del nostro Paese rispetto a gran parte delle nazioni più evolute.

Non mancano contraddizioni che abbiamo cercato di evidenziare come la riproduzione e la sopravvivenza di diversi organismi di gestione: la comunità del parco e la comunità montana che riproporranno vecchie e nuove concorrenzialità e non minori conflittualità.

Il sistema dei controlli, poi, affidato al Corpo forestale dello Stato, deve prevedere una riforma che tenga conto anche di concorsi su base regionale per consentire una puntuale conoscenza dei luoghi indicati come riserve.

Un giudizio particolarmente positivo va espresso sulla composizione del consiglio direttivo dell'ente parco di cui saranno chiamati

a far parte, oltre al Presidente e ai rappresentanti dello Stato, delle amministrazioni delle autonomie regionali e locali e delle associazioni ambientaliste, anche persone qualificate in materia di conservazione della natura scelte su indicazione dell'Accademia dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

Con tali scelte, mirate alla ricerca della professionalità e della competenza, si è evitato che la nomina dei consigli di amministrazione degli enti parco riproponessero la lottizzazione riscontrata nel passato per i vertici delle unità sanitarie locali.

L'aver *in extremis* recuperato il Delta del Po, dopo anni di conflitti non ancora sopiti, consente ora di operare nelle istituzioni locali per riportare all'antica magnificenza zone di grande interesse naturalistico.

Anche il Parlamento italiano, quindi, pur con qualche anno di ritardo, si appresta a celebrare l'anno europeo dell'ambiente con una legge di grande importanza e di grande valenza culturale.

ANTONIO TANCREDI. Esprimo il mio voto favorevole a questa legge Quadro sui parchi, che assume un'importanza significativa non solo per la tutela della natura, e per il miglioramento dell'ambiente e per la sua valorizzazione, ma anche come strumento di riscatto e di sviluppo per le popolazioni che risiedono nei territori protetti. Con la costituzione dei nuovi parchi e con la creazione delle riserve naturali, e l'indicazione delle aree di reperimento marine e montane una consistente parte del territorio nazionale viene sottoposta ad una speciale tutela per la rigorosa salvaguardia di preziosi ecosistemi. Ma la difesa della flora e della fauna non deve essere mai fatta a scapito e danno delle popolazioni residenti. Non deve essere assoltuamente ripetuto l'errore delle aspre conflittualità tra i residenti nel parco Nazionale d'Abruzzo e la dirigenza di quell'ente.

I parchi che insistono su territori altamente umanizzati, abitati da civilissime e fiere popolazioni dovranno intelligentemente coniugare le esigenze della conservazione della natura con gli interessi dei cittadini, che devono trovare nel territorio del parco le risorse necessarie per una vita dignitosa. I residenti sono particolarmente meritevoli di tutela e di rispetto perché mentre tanti, attirati dal miraggio di una vita più comoda e di più facili guadagni hanno abbandonato le zone interne montane, essi solo per l'amore e il forte attaccamento alla loro terra hanno scelto una vita piena di stenti e di disagi sul piano economico e sociale. Questa loro scelta e questo loro sacrificio però hanno costituito finora il più valido e forte presidio delle zone montane. Sarebbe pertanto un errore fatale il voler tutelare la fauna e la flora a scapito degli uomini. Anzi la istituzione dei parchi e delle riserve naturali dev'essere l'occasione favorevole per una più attenta difesa dei diritti e degli interessi di popolazioni meritevoli. L'individuazione di zone dove sia possibile realizzare opere di risanamento delle acque e del suolo, opere per il restauro dei centri storici e per il recupero dei nuclei abitati rurali, va in questa direzione. Come pure la possibilità di esercitare attività agri-

cole, forestali e artigianali, e ancora attività culturali e sportive compatibili, e di poter organizzare l'agriturismo escursionistico e naturalistico ed altre attività deve tendere a costituire risorse indispensabili per la vita degli abitanti della montagna. Le misure di incentivazione previste dalla legge, le risorse finanziarie stanziate dall'articolo 37 e gli investimenti mirati che sapremo attirare nelle aree dei parchi, se intelligentemente utilizzati, possono provocare il ritorno suiia montagna deile popolazioni che l'hanno abbandonata. E l'inversione di una tendenza che non siamo riusciti a determinare in quarant'anni di politica per le nostre zone interne, che può e dev'essere fatta con gli strumenti che questa legge mette a nostra disposizione. Solo se questo avverrà potrà essere accettata o quantomeno addolcita l'amarezza della limitazione e del sacrificio di alcune importanti prerogative delle autonomie locali, e la mancanza di una forte presenza di rappresentanti degli enti locali nel consiglio dell'Ente Parco.

È questa, ritengo, una pecca della legge, alla quale non si è voluto ovviare.